SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 134° — Numero 100**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1993.

Nomina di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa e sostituzione del medesimo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 26 ottobre 1992 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria La Fossa (Caserta) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Maria Luisa Fappiano, dal dott. Giuseppe Salomone e dal dott. Giovanni Lucchese;

Considerato che in sostituzione della dott.ssa Fappiano, impossibilitata ad assumere le funzioni, il prefetto di Caserta ha incaricato il dott. Giuseppe Guetta per le urgenti ed indifferibili esigenze di funzionamento della suddetta commissione;

Ritenuto che occorre procedere alla convalida della sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Fappiano con il dott. Giuseppe Guetta quale componente della commissione straordinaria di Santa Maria La Fossa;

Considerato, altresì, che il dott. Giuseppe Guetta ha rassegnato le proprie dimissioni, e che, pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Giuseppe Guetta è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) in sostituzione della dott.ssa Maria Luisa Fappiano.

Art. 2.

Il dott. Ernesto Raio è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Maria La Fossa (Caserta) in sostituzione del dottor Giuseppe Guetta.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2628

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 dicembre 1992.

Modalità di versamento, tramite delega agli uffici postali, dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 3, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, che prevede la riscossione, mediante versamento diretto alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta in base alla dichiarazione annuale, ad esclusione di quella applicabile sui redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visti gli articoli 4, comma 1, e 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, che ha istituito, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1992, fino alla revisione della disciplina tributaria del reddito di impresa e comunque non oltre l'esercizio in corso alla data del 30 settembre 1994, un'imposta sul patrimonio netto delle imprese;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, che prevede il sistema del versamento diretto per il pagamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo le modalità previste ai fini delle imposte sui redditi, nonché i termini di versamento;

Visto il decreto interministeriale 25 giugno 1992, in corso di registrazione, con cui sono state stabilite le modalità di versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi mediante delega agli uffici postali;

Decreta:

Art. 1.

I versamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e dalle società di persone per gli anni 1992, 1993 e 1994, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, sono regolati, per quanto concerne i versamenti effettuati tramite gli uffici postali, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Ai fini dei versamenti di cui al precedente articolo, i contribuenti devono delegare irrevocabilmente l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione p.t.). La delega deve essere conferita utilizzando gli appositi bollettini di conto corrente, conformi a quelli riportati negli allegati 1, 1-*bis* e 1-*ter* al presente decreto, predisposti dall'Amministrazione p.t. per la ricezione dei versamenti presso un qualsiasi ufficio postale; la data di conferimento della delega è quella risultante dal timbro postale.

Il versamento deve essere eseguito nel mese in cui deve essere effettuato il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor a saldo sui redditi delle persone fisiche e delle società di persone per gli anni 1992, 1993 e 1994.

Sui bollettini di versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese deve essere indicato l'anno di imposta di riferimento.

A fronte di una dichiarazione dei redditi presentata in forma congiunta, ove entrambi i coniugi siano titolari di imprese individuali, gli stessi, devono effettuare separati pagamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, ciascuno secondo il proprio patrimonio.

Alla dichiarazione dei redditi va allegata la ricevuta di attestazione dell'eseguito versamento in conto corrente postale.

Gli uffici postali devono accettare anche i versamenti effettuati tardivamente, ma non oltre un mese successivo alla scadenza di cui al comma 3, salva l'applicazione a carico dei contribuenti della sopratassa e dei relativi interessi per il tardivo versamento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Gli uffici postali non devono accettare versamenti di importo inferiore a L. 2.000.

Art. 3.

La corresponsione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese presso un ufficio postale viene effettuata mediante versamento in conto corrente postale. Le relative tasse postali non sono a carico del contribuente.

Quest'ultimo dovrà compilare, secondo le indicazioni contenute negli allegati 1, 1-*bis* e 1-*ter* un apposito bollettino di versamento a tre tagliandi, conforme a quelli riprodotti nei citati allegati, gratuitamente fornito dagli uffici postali

Il versamento deve essere eseguito a favore di apposito conto corrente di servizio, intestato all'Amministrazione p.t. ed aperto presso il Centro compartimentale servizi bancoposta per il Lazio per la raccolta dei versamenti eseguiti su tutto il territorio nazionale.

Il versamento effettuato nella regione Sicilia, invece, deve affluire su due separati conti di servizio appositamente aperti dall'Amministrazione p.t. stessa, presso il Centro compartimentale servizi bancoposta per la Sicilia, per la raccolta dei versamenti eseguiti in Sicilia rispettivamente dalle persone fisiche e dalle società di persone.

Non è consentito effettuare il pagamento dell'imposta di cui all'art 1 a mezzo postagiro

Art 4.

Alle operazioni indicate nel precedente art. 3, salvo quanto disposto dal presente decreto, si applicano le norme che disciplinano le operazioni di versamento in conto corrente postale, contenute nel codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni, e nel regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1989, n 256, di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni.

I versamenti per contanti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui al presente decreto sono consentiti anche per somme superiori ai limiti massimi di importo stabiliti ai sensi dell'art 7 del codice postale e delle telecomunicazioni

Art 5.

Il versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese di cui all'art. 1, relativo ad operazioni eseguite nel territorio nazionale, ad esclusione della regione siciliana, deve essere effettuato, dall'Amministrazione p.t., direttamente alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, utilizzando la regolare distinta di versamento prevista dalle vigenti istruzioni generali sui servizi del Tesoro, Mod. 124 T.

Per le operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, l'Amministrazione p.t. deve versare direttamente all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana di Palermo l'imposta sul patrimonio netto delle imprese dovuta dalle persone fisiche e la quota del 12,60% dell'imposta stessa dovuta dalle società di persone utilizzando la distinta di versamento Mod. 20 sc.

All'atto del versamento la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma rilascia all'Amministrazione p.t., ai sensi dell'art. 282 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro, la quietanza relativa all'avvenuto versamento ed un estratto di essa.

La sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Palermo, per i versamenti dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese — società di persone — effettuati in Sicilia, rilascia all'Amministrazione p.t.:

la quietanza per l'87,40% dell'importo versato, spettante allo Stato;

un estratto della quietanza.

Gli importi risultanti dall'attribuzione percentuale dall'imposta sul patrimonio netto delle imprese — società di persone — allo Stato ed alla regione siciliana devono essere arrotondati per eccesso o per difetto alle 5 lire.

L'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana rilascia all'Amministrazione p.t. le quietanze relative all'avvenuto versamento dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese — persone fisiche — e del 12,60% dell'imposta stessa — società di persone — alla regione siciliana.

I versamenti di cui ai precedenti commi devono essere eseguiti il giorno successivo a quello di accreditamento delle somme sui rispettivi conti correnti di servizio di cui al precedente art. 3.

L'operazione di versamento deve essere effettuata mediante postagiro a debito dei singoli conti di servizio, citati nel precedente art. 3, ed a credito dei conti correnti intestati alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo agli uffici provinciali della Cassa regionale siciliana.

A ciascun versamento deve essere unita la relativa distinta Mod. 124/T o Mod. 20 sc., contenente l'indicazione del capo, capitolo, articolo di entrata e dell'apposito «codice versante» e recante il preventivo «visto» delle competenti ragionerie provinciali dello Stato.

Art. 6.

L'Amministrazione p t. è tenuta a trasmettere al centro informativo dal Servizio centrale della riscossione i dati relativi alle deleghe ricevute tramite bollettino di versamento in conto corrente ed ai riversamenti effettuati presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e di Palermo e presso l'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana di Palermo.

I dati di cui al comma precedente, il cui contenuto informativo è descritto nell'allegato 2 al presente decreto, devono essere registrati sugli stessi supporti magnetici previsti dall'art. 6 del decreto interministeriale 25 giugno 1992, in corso di registrazione.

Un duplicato di ogni supporto deve essere tenuto a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per un periodo di sei mesi dalla data di consegna dell'originale.

L'Amministrazione p.t. è tenuta alla conservazione dei documenti relativi ai versamenti in conto corrente per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di accettazione.

Art. 7.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue sui supporti magnetici di cui all'art. 6 controlli intesi a verificare la completezza dei dati ivi riportati, nonché la loro rispondenza ai requisiti di cui all'allegato 2 al presente decreto.

I dati acquisiti secondo le modalità descritte al comma precedente sono utilizzati dal centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette, ai fini della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi.

Art. 8.

Il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, trasmette al Centro informativo del Servizio centrale della riscossione, su supporto magnetico, i dati delle quietanze emesse dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma e Palermo ed all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana, a fronte dei versamenti dell'Amministrazione p.t. di cui all'art. 5 con esclusione delle quietanze emesse dalla Cassa regionale per la quota del 12,60%.

I dati delle quietanze devono pervenire al Centro informativo del Servizio centrale della riscossione con scadenza mensile.

Il contenuto informativo dei supporti magnetici è stabilito nell'allegato 3.

Sulla base dei supporti di cui all'art. 6 e dei dati di cui ai commi precedenti il centro informativo del Servizio centrale della riscossione esegue controlli intesi a verificare:

a) che quanto dichiarato dall'Amministrazione p.t. come versato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana risulti corrispondente ai dati registrati sull'archivio quietanze fornito dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato;

b) che il versamento sia stato effettuato alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e all'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana nei termini prescritti.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, eseguiti i controlli di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente, fornisce al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette i dati dei versamenti dei contribuenti forniti dall'Amministrazione p.t. per gli adempimenti previsti dall'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il centro informativo del Servizio centrale della riscossione, sulla base dei dati di cui al precedente art. 6, verifica che gli importi relativi ai pagamenti di imposta rilevati dall'Amministrazione p.t. coincidano con quelli dichiarati dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi e controllati dagli uffici delle imposte e dai centri di servizio in sede di applicazione dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i cui dati sono registrati negli archivi magnetici dell'anagrafe tributaria.

Le discordanze evidenziate dai controlli di cui al precedente comma devono essere segnalate all'intendenza di finanza territorialmente competente.

Sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma, l'intendenza di finanza interessa l'Amministrazione p.t. e l'ufficio finanziario competente secondo il domicilio fiscale del contribuente.

Art. 9.

Il costo del servizio, comprensivo delle tasse postali di cui all'art. 3, e le modalità di corresponsione del costo stesso all'Amministrazione p.t. da parte del Ministero delle finanze sono regolati dalla convenzione stipulata tra le suddette amministrazioni in data 10 settembre 1985 e successivi rinnovi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro delle finanze
GORIA

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
PAGANI

Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 1993
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 231

ALLEGATO 1 *bis*

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE
SICILIA - PERSONE FISICHE

CONTI CORRENTI POSTALI
c/c n. 8946 intestato a
AMMINISTRAZIONE P T

Attestazione di un versamento

L. ...000 (d)

(in cifre)

LIRE (in lettere)

GENERALITÀ DEL DICHIARANTE

cognome

nome

comune di domicilio fiscale

via

codice fiscale

addì

(a) PER L'ANNO 19

Bollo dell'Ufficio P T

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE
SICILIA - PERSONE FISICHE

CONTI CORRENTI POSTALI
c/c n. 8946 intestato a
AMMINISTRAZIONE P T

Ricevuta di un versamento

L. ...000 (d)

LIRE (in lettere)

GENERALITÀ DEL DICHIARANTE

cognome

nome

comune di domicilio fiscale

via

codice fiscale

addì

(a) PER L'ANNO 19

Bollo dell'Ufficio P.T.

RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE

CONTI CORRENTI POSTALI intestato a
AMMINISTRAZIONE P T
IPI - SICILIA - PERSONE FISICHE

Certificato di accreditamento

8 9 4 6

NUMERO CONTO

(d) IMPORTO VERSATO L. 000

LIRE (in lettere)

(a) PER L'ANNO 19

(c) codice Ufficio P T

DELEGA DI PAGAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE P T

data

firma del dichiarante

DICHIARANTE

codice fiscale

Bollo dell'Ufficio P T

IMPORTANTE: non scrivere nella zona sottostante

>000000000000089464<

(colore bleu - lettura ottica)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Codice dell'ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi (b)

codice dell'Ufficio P T (c)

RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE

Codice dell'ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi (b)

codice dell'Ufficio P T (c)

DICHIARANTE

cognome

nome | sesso (m. o f.)

data di nascita: giorno mese anno | comune o stato estero di nascita | prov (sigla)

residente in (via e numero civico) | comune | prov (sigla)

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento, il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro nero o bluastro, il presente bollettino.

La ricevuta non è valida se non porta impressi i bolli dell'ufficio postale accettante.

La ricevuta del versamento in c/c postale, in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso, ha valore liberatorio per le somme pagate con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito.

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente convalidate.

I versamenti effettuati con questi modelli sono esenti da tassa postale.

ALLEGATO 1-*ter*

MODULO DA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE PER IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE DELLA REGIONE SICILIA

Modalità di compilazione

a) Indicare l'anno

b) Il codice dell'ufficio finanziario territorialmente competente è indicato nell'apposito manifesto. Per i versamenti effettuati in località diverse da quelle del domicilio fiscale, il codice stesso deve essere rilevato dall'elenco disponibile presso gli uffici postali

(c) Il codice dell'Ufficio P T è indicato nell'apposito manifesto

(d) L'importo da versare deve essere arrotondato per eccesso o per difetto alle mille lire (Legge 23 dicembre 1977 n. 935)

COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO ANCHE IL RETRO

STACCARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE ALL'UFFICIO POSTALE

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - SICILIA - SOCIETÀ DI PERSONE

CONTI CORRENTI POSTALI
c/c n. 3947 intestato a
AMMINISTRAZIONE P T

Attestazione di un versamento
L 000 *(d)*
(in cifre)

LIRE (in lettere)

GENERALITÀ DEL DICHIARANTE
ragione sociale
comune di domicilio fiscale
via
codice fiscale

addì
(a) PER L'ANNO 19

Bollo dell'Ufficio P T

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELLE IMPRESE - SICILIA - SOCIETÀ DI PERSONE

CONTI CORRENTI POSTALI
c/c n. 3947 intestato a
AMMINISTRAZIONE P T

Ricevuta di un versamento
L 000 *(d)*
(in cifre)

LIRE (in lettere)

GENERALITÀ DEL DICHIARANTE
ragione sociale
comune di domicilio fiscale
via
codice fiscale

addì
(a) PER L'ANNO 19

Bollo dell'Ufficio P T

RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE

CONTI CORRENTI POSTALI
intestato a
AMMINISTRAZIONE P T
IPI - SICILIA - SOCIETÀ DI PERSONE

Certificato di accreditamento
3 9 4 7
NUMERO CONTO

(d) IMPORTO VERSATO L 000

LIRE (in lettere)

(a) PER L'ANNO 19

(c) codice Ufficio P T

DELEGA DI PAGAMENTO ALL'AMMINISTRAZIONE P T
data
firma del dichiarante

DICHIARANTE
codice fiscale

Bollo dell'Ufficio P T

>000000000000039474<

(colore rosso lettura ottica)

DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Codice dell'ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi *(b)*

codice dell'Ufficio P T *(c)*

RICEVUTA PER IL CONTRIBUENTE

Codice dell'ufficio finanziario al quale è destinata la dichiarazione dei redditi *(b)*

codice dell'Ufficio P T *(c)*

DICHIARANTE
ragione sociale
comune di domicilio fiscale prov (sigla)
via e numero civico

AVVERTENZE

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti a macchina o a mano purché con inchiostro nero o bluastro il presente bollettino

La ricevuta non è valida se non porta impressi i bolli dell'ufficio postale accettante

La ricevuta del versamento in c/c postale in tutti i casi in cui tale sistema di pagamento è ammesso ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è stato eseguito

L'Ufficio postale che accetta il versamento restituisce al versante le prime due parti del modulo (ricevuta ed attestazione) debitamente convalidate

I versamenti effettuati con questi moduli sono esenti da tasse postali

ALLEGATO 2

CONTENUTO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE AL CENTRO INFORMATIVO DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE RIGUARDANTE L'IMPOSTA SUL PATRIMONIO NETTO DELL IMPRESA.

I supporti predisposti dall'Amministrazione postale, ai sensi dell'art. 6 del presente decreto, sono costituiti da nastri magnetici, sui quali devono essere registrati tramite «unità di registrazione» i dati dei versamenti in conto corrente postale effettuati dai contribuenti nonché i dati dei corrispettivi versamenti effettuati mediante postagiro dall'Amministrazione postale.

Ciascuna «unità di registrazione» è composta da:

«record-versamento», contenente i dati del versamento effettuato mediante postagiro presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e l'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana;

«record-riscossione», contenente ciascuno i dati di ogni versamento in conto corrente postale ricevuto.

Sul record-versamento devono essere riportate le seguenti informazioni:

tipo di versamento, imposta sul patrimonio netto delle imprese;

tesoreria provinciale e ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana che ha ricevuto il versamento;

numero della quietanza rilasciata dalla tesoreria e dall'ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana;

importo del versamento;

data del versamento;

numero di deleghe a fronte delle quali è stato effettuato il versamento.

Sul record-riscossione devono essere riportate le seguenti informazioni:

ufficio postale che ha ricevuto il versamento;

ufficio dell'Amministrazione finanziaria cui è destinata la dichiarazione dei redditi;

importo pagato;

data di pagamento;

codice fiscale del contribuente;

dati anagrafici di residenza della persona fisica ovvero dati identificativi della società, qualora il relativo codice fiscale abbia il carattere di controllo errato secondo quanto disposto dagli articoli 7 e 9 del decreto ministeriale 23 dicembre 1976.

ALLEGATO 3

CONTENUTO INFORMATIVO DEI SUPPORTI MAGNETICI DA INOLTRARE A CURA DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO AL MINISTERO DELLE FINANZE.

Esercizio	Esercizio di riferimento
Erario/Regione	E = conto erario R = conto regione
Imputazione	
Capo	Indica il capo di entrata
Capitolo	Indica il numero del capitolo di entrata
Articolo	Indica il numero dell'articolo
Comp/res	C = conto competenza R = conto residui
Key-Quietanza	
Tesoreria	Tesoreria competente sulla quietanza
Numero	Numero identificativo della quietanza
Sottonumero	Sottonumero assegnato dal sistema per le quietanze pervenute con lo stesso numero
Versante	Codice dell'ufficio o codice ABI
Data-Valuta	Data di valuta della quietanza
Importo	Importo della quietanza

93A2603

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 marzo 1993.

Emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 dedicata alla celebrazione dell'anno oraziano;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, dedicate alla celebrazione dell'anno oraziano, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o	legale	tolleranza in + o
Argento	500	32	835	3‰	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Orazio ripreso da una moneta romana del IV sec.; a destra un calamo; sotto il nome dell'autore «SOCCORSI»; in giro «HORATIUS»;

sul rovescio: capitello corinzio; a destra il verso di Orazio «UT PICTURA POESIS» (Ars. Poetica, 361); a sinistra in giro «REPÙBBLICA ITALIANA»; in basso a destra «L. 500»; a sinistra, nel campo, «R» e «1993»;

sul bordo in rilievo: «BIMILLENARIO ORAZIANO».

Art. 4.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 5.

Le monete da L. 500 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 6 maggio 1993.

Art. 6.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il direttore generale: PAOLILLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 312

ALLEGATO

Dritto

Rovescio

93A2608

DECRETO 15 marzo 1993.

Emissione di monete d'argento da L. 500 dedicate alla «Flora e Fauna da salvare», millesimo 1993.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 dedicata alla «Flora e Fauna da salvare»;

Decreta:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, dedicate alla «Flora e Fauna da salvare» - millesimo 1993, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	500	32	835	3‰	15	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: testa femminile simboleggiante l'Italia con piante e fiori tra i capelli; sotto, il nome dell'autore «M A CASSOL» e una stella; in giro «REPUBBLICA ITALIANA»;

sul rovescio: sull'emisfero terrestre esemplari di fauna italiana; a destra «L. 500»; a sinistra «R» e «1993»;

sul bordo in rilievo: fregi e «R I».

Art. 4.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Art. 5.

Le monete da L. 500 di cui agli articoli precedenti hanno corso legale dal 30 giugno 1993.

Art. 6.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il direttore generale: PAOLILLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 313

ALLEGATO

Dritto *Rovescio*

93A2609

DECRETO 15 marzo 1993.

Emissione di monete d'argento da L. 500 commemorative del bicentenario della morte di Carlo Goldoni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, n. 1141, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto ministeriale n. 884776 del 4 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 13 novembre 1992, concernente il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Ritenuta l'opportunità di emettere una moneta d'argento da L. 500 commemorativa del bicentenario della morte di Carlo Goldoni da inserire nelle serie speciali millesimo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Per commemorare il bicentenario della morte di Carlo Goldoni il Tesoro dello Stato è autorizzato ad emettere monete d'argento da L. 500, da inserire nelle serie speciali per collezionisti millesimo 1993, da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui al precedente art. 1 sono determinate come appresso:

Metallo	Valore nominale (lire)	Diametro mm.	Titolo in millesimi		Peso	
			legale	tolleranza in + o —	legale	tolleranza in + o —
Argento	500	32	835	3‰	11	0,055

Art. 3.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui agli articoli precedenti sono le seguenti:

sul dritto: ritratto di Carlo Goldoni da una incisione di M. Pitteri; a sinistra in giro «REPUBBLICA ITALIANA»; a destra in basso il nome dell'autore «COLANERI»;

sul rovescio: la maschera di Arlecchino su una prospettiva teatrale composta da elementi architettonici veneziani; a sinistra «R»; al centro «L. 500»; sotto «1793-1993»;

sul bordo in rilievo: «BICENTENARIO GOLDONIANO».

Art. 4.

Il contingente in valore nominale delle nuove monete di cui al presente decreto, sarà stabilito con successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309.

Art. 5.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed all'allegata riproduzione fotografica che fa parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il direttore generale: PAOLILLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 311

ALLEGATO

Dritto *Rovescio*

93A2610

DECRETO 5 aprile 1993

Elevazione del contingente delle monete ordinarie da L. 200.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 5 maggio 1976, n. 325, concernenti la fabbricazione e l'emissione di nuove monete da L. 200;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 323 del 3 dicembre 1976;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 1° febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1993;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Decreta:

Il contingente, in valore nominale, per le monete da L. 200 viene elevato a L. 500.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 aprile 1993

Il direttore generale PAOLILLO

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1993
Registro n. 8 Tesoro, foglio n. 314

93A2611

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 22 aprile 1993

Determinazione, per il periodo 1° maggio 1993-30 aprile 1994, dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, modificato l'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il quale prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto, in particolare, l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il quale stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 28 febbraio 1990, n. 38, concernente la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1992, con il quale è stato stabilito che per il periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada;

Visto il citato decreto ministeriale 22 aprile 1992 che ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° maggio 1992-30 aprile 1993 le misure massime delle spese di gestione agenziali non possono superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1991, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è stato fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992, con il quale è stato confermato anche per l'anno 1993 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I) ed agli autotassametri (settore tariffario II) possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1991 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi non ha subito variazioni di rilievo e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 29% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a stabilire per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 29% e del 24,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III, nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a stabilire i predetti limiti massimo e minimo rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta, per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III e per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti sui premi di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1993;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1993, con il quale è stata determinata la misura del contributo che le imprese autorizzate all'esercizio della R.C. auto sono tenute a versare per l'anno 1993 all'Istituto nazionale delle assicurazioni S.p.a. - gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada»;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'articolo 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 29% e del 24,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente nella misura del 27% e del 22,50% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° maggio 1993 al 30 aprile 1994 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto del contributo al Fondo di garanzia per le vittime della strada, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III nonché per le assicurazioni degli autocarri per trasporto di cose del settore tariffario IV e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2614

DECRETO 27 aprile 1993.

Scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Palermo.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge n. 576/1982, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale 6 aprile 1990 con il quale è stato fatto divieto alla D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo, di compiere atti di disposizione sui propri beni, ai sensi dell'art: 43 della citata legge n. 295/1978;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1992 di vincolo, ai sensi dell'art. 46 della legge 10 giugno 1978, n. 295, delle attività patrimoniali della sopraindicata società;

Vista la lettera in data 13 aprile 1993, n. 305413, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che il consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso ha deliberato di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della predetta D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni con sede in Palermo, a norma dell'art. 7 della legge n. 576/1982, come sostituito dall'art. 2 della legge n. 20/1991;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private, predisposta dall'ISVAP in data 13 aprile 1993, le cui indicazioni e motivazioni devono intendersi qui integralmene recepite;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 aprile 1993;

Ritenuto che, al fine di rimuovere tutte le irregolarità amministrative e gestionali e le violazioni di legge indicate nella predetta relazione, predisposta dall'ISVAP in data 13 aprile 1993, ed al fine di meglio tutelare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto alle prestazioni assicurative, nonché dei dipendenti della predetta società, appare opportuno lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari della medesima società;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, come sostituito dall'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 20, sono sciolti gli organi amministrativi e sindacali ordinari della D'Eass S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Palermo.

La nomina di uno o più commissari per la gestione straordinaria e del comitato di sorveglianza della predetta impresa sarà disposta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP.

La gestione straordinaria non potrà avere durata superiore ad un anno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro: GUARINO

93A2629

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 23 aprile 1993.

Ripartizione dei fondi disponibili per l'autotrasporto di merci per conto di terzi, in base all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993) contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi che, nel comma 1, autorizza la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di stanziamento predetto, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto aderenti ad uno dei Paesi membri della CEE rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano;

Tenuto conto che presupposto per l'adozione dei decreti da adottarsi dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze per la distribuzione dei fondi per i trasportatori esercitanti l'autotrasporto di merci per conto terzi italiani e stranieri è la ripartizione tra le due categorie del fondo globale stanziato;

Considerato che il criterio su cui si fonda il riparto dell'ammontare globale dello stanziamento tra le due categorie riposa sul diverso percorso svolto sul territorio italiano, per il ristoro dei maggiori costi di trasporto sopportati quantificato in una cifra corrispondente all'8% del fondo previsto;

Decreta:

L'ammontare della spesa di lire 370 miliardi, per la parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, in favore di imprese di trasporto nazionali e di quelle aderenti ad uno dei Paesi membri della CEE, è ripartito, rispettivamente, in lire 340 e 30 miliardi tra le due predette categorie.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 1993

Il Ministro: TESINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— L'art. 15, commi 1 e 2 del D.-L. 82/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993 prevede:

1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al solo fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

93A2612

DECRETO 27 aprile 1993.

Determinazione dei criteri per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese esercenti l'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'anno 1993.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993) contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza la spesa di lire 370 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani ed i trasportatori di merci per conto di terzi appartenenti a Paesi membri della CEE per i percorsi effettuati sul territorio italiano;

Visto il decreto n. 45 del 23 aprile 1993 con cui il Ministro dei trasporti, sulla base di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, ha operato il riparto dell'entità dei fondi disponibili tra i due diversi beneficiari, riservando la somma di lire 340 miliardi per le imprese italiane di autotrasporto di merci per conto di terzi;

Visto l'art. 15, comma 3, del citato decreto-legge n. 82 del 1993 in base al quale per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile di cui sopra, deve essere adottato — ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 — apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di consentire la concessione di un credito d'imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, della imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68;

Considerata la necessità di determinare, per il 1993, l'ammontare globale del credito di imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 340 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

1. I beneficiari del credito di imposta di cui all'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, secondo lo stanziamento previsto dal decreto n. 45 del 23 aprile 1993 del Ministro dei trasporti, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1992 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi insistenti sui veicoli a motore, come individuati nel successivo art. 3, in funzione del loro peso complessivo, ovvero peso rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi.

Art. 2.

1. I soggetti beneficiari di cui al precedente articolo devono conservare, ai fini della successiva presentazione con le modalità stabilite con il decreto previsto al comma 3 dell'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, per ogni veicolo autorizzato, fotocopia autenticata della carta di circolazione, dalla quale si desuma la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzato medesimo, nonché fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Art. 3.

1. Il credito massimo di imposta attribuibile per ciascun veicolo è quantificato nella somma indicata accanto a ciascuna categoria di veicoli come individuati dall'art. 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e come di seguito specificato:

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6.000 chilogrammi	L.	410.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 6.000 chilogrammi ma non superiore a 11.500 chilogrammi	»	865.000

autoveicoli per trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 11.500 chilogrammi ma non superiore a 24.000 chilogrammi	L. 2.460.000
autoveicoli per trasporto di cose di massa superiore a 24.000 chilogrammi.	» 4.200.000

2. Per i trattori stradali in corrispondenza dei quali l'impresa non ha rimorchi o semirimorchi agganciabili per costituire autotreno o autoarticolato, deve essere computato il peso rimorchiabile indicato per il trattore stesso.

3. Il credito di imposta di cui al precedente comma 1, viene ridotto alla misura del quindici e trenta per cento (15,30%) della spesa per gasolio e lubrificanti, effettivamente sostenuta, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, indicata dai soggetti beneficiari, di cui al precedente art. 1 nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e giuridiche relative all'anno 1992.

4. Ai fini dell'individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del quindici e trenta per cento (15,30%) è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e lubrificanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria, rispettivamente la somma minima di L. 2.670.000, L. 5.650.000, L. 16.100.000 e L. 27.360.000 ottenibile sulla base di un chilometraggio, sempre riferito alle quattro distinte categorie di veicoli, rispettivamente di 8, 6, 3,5 e 2,2 chilometri per litro di gasolio.

5. I soggetti beneficiari che hanno più veicoli, anche se di massa diversa, ammessi al beneficio fiscale, che non possono dimostrare la spesa di gasolio e lubrificanti imputabile a ciascun veicolo, si potranno avvalere dei crediti massimi di imposta e dei minori crediti previsti dal presente decreto, se la spesa globalmente da questi sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti sia rispettivamente pari o superiore ovvero inferiore alla somma delle spese teoriche di cui al precedente comma, in relazione ai diversi veicoli utilizzati.

6. I soggetti beneficiari di cui al comma precedente, che hanno in disponibilità anche veicoli di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi, dovranno detrarre dalla spesa globale sostenuta per l'acquisto di gasolio e lubrificanti, la cifra forfettaria di L. 2.670.000 per ciascun veicolo non ammesso al beneficio fiscale.

Art. 4

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1993

Il Ministro dei trasporti
TESINI

Il Ministro delle finanze
AMATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 15, commi 1, 2 e 3, del D.-L. n. 82/1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1993 prevede:

«Art. 15. — 1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.»

— L'art. 13, comma 2, del D.-L. n. 90/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1990, prevede:

Con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è stabilito, sulla base delle autorizzazioni al trasporto merci per conto terzi in essere al 31 dicembre dell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun autoveicolo. Il credito d'imposta non compete agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. Per l'anno 1990 il decreto deve essere emanato con effetto dalla stessa data di entrata in vigore del presente decreto.

— La legge n. 68/1992 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 1992.

Nota all'art. 1:

— La legge n. 298/1974 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974.

Nota all'art. 2:

— L'art. 13, comma 3, del D.-L. n. 90/1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 165/1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1990, prevede:

Le disposizioni del presente articolo si applicano dai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinata ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1990. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzando, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro per le conseguenti contabilizzazioni.

Nota all'art. 3:

Il D.Lgs. n. 285/1992 è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992.

93A2613

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari relativi all'anno 1993, da effettuarsi con concorso comunitario nel settore della pesca marittima.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 355/77, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca marittima;

Considerato che l'art. 10 del regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, recante disposizioni d'applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il FEOGA - Sezione orientamento, ha abrogato il citato regolamento CEE n. 355/77, tranne gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 per i progetti presentati prima del 31 dicembre 1989 per i prodotti dell'agricoltura, ovvero prima del 31 dicembre 1990 per quanto concerne il settore della pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4028/86, come modificato dal regolamento CEE n. 3944/90, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura nonché il decreto del Ministro della marina mercantile 7 giugno 1991, n. 226, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 4028/86 e n. 3944/90 relativamente al fermo definitivo dell'attività di pesca;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4042/89, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Visti il quadro comunitario di sostegno (QCS) 1991-1993, riguardante la trasformazione e commercilizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla Commissione delle Comuntà europee in data 11 marzo 1991 nell'ambito del citato regolamento CEE n. 4042/89, e i connessi programmi operativi;

Vista la nota n. 60660 del 28 maggio 1992 con la quale il Ministero della marina mercantile quantifica complessivamente in L. 165.520.400.000 l'importo — successivamente rideterminato in lire 137 miliardi — necessario per assicurare il cofinanziamento nazionale ai progetti riguardanti la pesca marittima, approvati dalla Commissione delle Comunità europee in applicazione dei citati regolamenti comunitari n. 355/77, n. 4028/86 e n. 4042/89, ivi compresi le operazioni di fermo temporaneo delle navi da pesca, i programmi operativi ed il progetto pilota presentati in sede comunitaria nell'ambito del predetto quadro comunitario di sostegno;

Sulla base dell istruttoria effettuata dal gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento finanziario relative all'anno 1993 per l'attuazione delle iniziative nell'ambito dei regolamenti comunitari in materia di pesca marittima ed acquacoltura nelle acque marine e salmastre richiamati in premessa per un ammontare complessivo di lire 137 miliardi, sono specificate, in relazione alla tipologia di azioni, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

2. Ai fini dell'attivazione delle azioni di cui alla citata tabella e nei limiti degli importi ivi indicati, il Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede, secondo le vigenti disposizioni, a trasferire al Ministero della marina mercantile le somme previste per il cofinanziamento delle azioni di fermo temporaneo, pari a 68,5 miliardi di lire, e ad erogare direttamente ai singoli beneficiari gli ulteriori aiuti, pari a lire 68,5 miliardi, sulla base delle richieste che saranno fatte pervenire al Fondo medesimo da parte dello stesso Ministero della marina mercantile.

3. Eventuali esigenze di diversa collocazione delle risorse assegnate, nell'ambito della tabella allegata, potranno essere decise dal Ministero della marina mercantile, il quale ne darà comunicazione al CIPE ed al Fondo di rotazione.

4. Eventuali ulteriori esigenze di natura finanziaria, determinate dalla compiuta applicazione della normativa comunitaria in materia, verranno sottoposte alla deliberazione del Comitato.

5. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli esercizi successivi al 1993, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nel precedente punto 2.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

ALLEGATO

LINEE DI INTERVENTO FINANZIARIO DEI REGOLAMENTI COMUNITARI NEL SETTORE DELLA PESCA RELATIVE ALL'ANNO 1993 DI CUI AL PUNTO 1 DEL DISPOSITIVO
(importi in milioni di lire)

Azioni	Reg. CEE n. 355/77	Reg. CEE n. 4028/86	Reg. CEE n. 4042/89	Totale
Iniziative di natura strutturale .	6 000	23 500	14 000	43 500
Premio per fermo definitivo di navi da pesca . .	—	25 000		25 000
Premio per fermo temporaneo di navi da pesca	—	68 500	—	68 500
Totale	6 000	117 000	14 000	137 000

93A2552

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1991 e 1992 per l'azione comunitaria speciale PERIFRA.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19. marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee SG(91)D/15293 in data 2 agosto 1991 con la quale la medesima ha concesso un primo contributo comunitario per la realizzazione di progetti concernenti l'azione speciale PERIFRA, a valere sulla linea di bilancio B2-61 del bilancio generale delle Comunità europee 1991 e ammontante a 4,974 milioni di ECU per il periodo 1991-1992 (PERIFRA I);

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee SG(92)D/11026 in data 7 agosto 1992 con la quale la medesima ha concesso un ulteriore contributo comunitario per la realizzazione di progetti concernenti l'azione speciale PERIFRA, a valere sulla linea di bilancio B2-61 del bilancio generale delle Comunità europee 1992 e ammontante a 6,977 milioni di ECU per il periodo 1991-1992 (PERIFRA II);

Considerato che, la Commissione delle Comunità europee ha individuato quali beneficiari dell'azione PERIFRA I le regioni Piemonte, Veneto, Toscana, Puglia e Sicilia, e dell'azione PERIFRA II alcuni soggetti pubblici e privati, tra cui la regione Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che, alla data di approvazione della presente delibera, i soggetti sopraindicati hanno trasmesso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i progetti di propria competenza, ad eccezione della regione Puglia;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assume il coordinamento delle azioni speciali PERIFRA;

Considerato che, a fronte delle predette risorse complessivamente rese disponibili dalla Comunità europea per le azioni speciali PERIFRA, ammontati a 11,951 milioni di ECU, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la proposta del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Decreta:

1. Le linee di intervento dell'azione speciale PERIFRA, richiamate in premessa, sono finalizzate al superamento delle ripercussioni negative gravanti sulle regioni periferiche e sui settori di attività in condizioni precarie, segnatamente nel settore tessile, in connessione con l'ingresso nella comunità dei Lander dell'ex Repubblica Democratica Tedesca, con le nuove concessioni commerciali accordate dalla CEE agli ex Paesi ad economia di Stato dell'Europa Orientale e con problemi strutturali suscitati sia dalla riconversione dell'industria bellica a produzioni civili, sia dalla riduzione delle installazioni militari.

2. Le risorse finanziarie nazionali pubbliche, necessarie all'attuazione delle predette linee di intervento, sono riportate, per ciascuna regione interessata e per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella tabella allegata che forma parte integrante della presente delibera.

3. Il complesso finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a 24,652 miliardi di lire per il 1993, è assicurato per lire 10,775 miliardi con disponibilità delle regioni e degli altri enti territoriali interessati e per lire 13,877 miliardi a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

4. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni contestualmente al fondo stesso ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per le azioni di competenza regionale e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le altre azioni.

5. Lo stato di avanzamento complessivo delle azioni verrà valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte dei soggetti responsabili dell'attuazione, anche su supporto informatico, tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

6. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire, negli anni successivi al 1993 e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio a favore dei medesimi soggetti indicati nell'allegato alla presente delibera.

7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le regioni interessate effettueranno i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato: ANDREATTA

AZIONE COMUNITARIA PERIFRA
SPESA NAZIONALE PUBBLICA

(in miliardi di lire)

Soggetti	Stato Fondo di rotazione legge n. 183/87	Regione Altri EE.PP.	Totale
PERIFRA I			
Piemonte (settore tessile)	1,190	—	1.190
Toscana (promozione commerciale, settore tessile)	1,436	1.055	2.491
Veneto (profughi albanesi)	0,879	—	0.879
Sicilia (beni culturali)	—	5.229	5.229
Sub totale . . .	3,505	6,284	9,789
PERIFRA II			
Friuli-Venezia Giulia (settore militare, servizi all'attività imprenditoriale)	4,466	4,491	8.957
Ministero dell'industria (settore tessile)	5,906	—	5.906
Sub totale . . .	10,372	4.491	14,863
Totale generale . . .	13.877	10.775	24.652

93A2576

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari per gli anni 1992 e 1993 per l'iniziativa comunitaria LEADER.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi e, in particolare, agli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione.

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare gli articoli 74 e 75, concernenti il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052 in data 24 giugno 1988, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un migliore coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253 in data 19 dicembre 1988, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee nn. 4254, 4255 e 4256 in data 19 dicembre 1988, relativi rispettivamente al FESR, al FSE al FEAOG - Sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 91/C 73/14 concernente una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (LEADER);

Viste le decisioni n. C(91)2798 in data 6 dicembre 1991 e n. C(92)399 in data 5 marzo 1992 con le quali la Commissione delle Comunità europee ha concesso contributi per il finanziamento di una sovvenzione globale relativa all'iniziativa comunitaria LEADER nelle regioni italiane interessate agli obiettivi 1 e 5b;

Vista la decisione n. C(92)2093 in data 4 settembre 1992 della Commissione delle Comunità europee che istituisce un'azione sotto forma di progetto di assistenza tecnica per l'attuazione in Italia della citata azione LEADER;

Vista la decisione n. C(92)2124 in data 30 settembre 1992 con la quale la Commissione delle Comunità europee ha concesso ulteriori risorse a titolo dell'iniziativa LEADER, per interventi da realizzarsi nelle regioni dell'obiettivo 1;

Vista la propria delibera in data 12 agosto 1992, concernente «Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1992 e 1993, in relazione all'iniziativa comunitaria LEADER, in materia di sviluppo rurale;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari;

Considerato che, a fronte delle ulteriori risorse rese disponibili dalla Comunità europea per l'attuazione del programma LEADER, ammontanti a circa lire 18.930 milioni a valere sui tre Fondi strutturali FESR, FEAOG e FSE per il periodo 1992-1993, occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche;

Considerato che nella tabella allegata alla citata delibera 12 agosto 1992 è stato erroneamente attribuito alla Regione Puglia l'importo di lire 5.244 milioni, di competenza della Regione Sardegna e che, pertanto, risulta necessario provvedere ad apposita rettifica della tabella medesima.

Considerato che il CIPE definisce il programma degli interventi finanziari da effettuarsi con il concorso comunitario determinando le quote per amministrazioni competenti;

Vista la proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 2175 del 30 dicembre 1992;

Sulla base dei lavori istruttori del gruppo di lavoro di cui alla propria delibera in data 2 dicembre 1987;

Udita la relazione del Sottosegretario al bilancio e alla programmazione economica;

Delibera:

1. Le linee di intervento relative alla parte integrativa del programma LEADER, riguardano la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il supporto tecnico allo sviluppo rurale, il turismo rurale, la formazione professionale, i servizi alle piccole e medie imprese, l'assistenza tecnica.

2. Il finanziamento della quota nazionale pubblica, pari a lire 10.394 milioni, viene assicurato con le disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

3. L'articolazione del finanziamento di cui al comma 2 tra le aree d'intervento e per Fondi strutturali viene riportata nella tabella 1 allegata che forma parte integrante della presente delibera.

4 La tabella allegata alla delibera CIPE 12 agosto 1992, citata nelle premesse, viene annullata e sostituita con la tabella 2 allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante.

5. La quota nazionale a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità indicate all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base di motivate richieste inoltrate al Fondo stesso da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6. Il Fondo di rotazione è autorizzato a proseguire negli esercizi successivi al 1993, le erogazioni non effettuate nel corso del predetto esercizio e comunque fino a quando perdura l'intervento comunitario.

7. Lo stato di avanzamento delle azioni viene valutato sulla base delle informazioni contabili fatte pervenire al Fondo di rotazione, da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, anche su supporto informatico tramite il sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato.

8. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione può effettuare ulteriori controlli, in relazione alle risorse trasferite, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato, anche in collaborazione con le altre amministrazioni centrali interessate.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato. ANDREATTA

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA PROGRAMMA «LEADER» (1992-1993)

TABELLA 1

(in milioni di lire)

Aree di intervento	Fondo di rotazione L. 183/1987 A fronte FEOAG	A fronte FESR	A fronte FSE	Totale
Abruzzo	886	1.571	128	2.585
Campania	891	1.575	380	2.846
Sardegna	1.373	1.805	144	3.322
Sicilia	355	650	191	1.196
Sub-totale	3.505	5.601	843	9.949
Ass. tecnica	445	—	—	445
Totale generale	3.950	5.601	843	10.394

QUOTA NAZIONALE PUBBLICA PROGRAMMA «LEADER» (1992-1993)

TABELLA 2

(in milioni di lire)

Aree di intervento	Fondo di rotazione L. 183/1987 A fronte FEOAG	A fronte FESR	A fronte FSE	Totale
Abruzzo	810	2.245	210	3.265
Basilicata	3.098	3.783	1.435	8.316
Calabria	1.787	3.399	695	5.881
Campania	2.257	2.944	818	6.019
Molise	2.881	2.038	474	5.393
Puglia	3.811	5.618	1.079	10.508
Sardegna	2.948	2.025	271	5.244
Sicilia	2.833	3.126	962	6.921
Totale aree Ob. 1	20.425	25.178	5.944	51.547
Provincia autonoma di Bolzano	2.830	1.356	375	4.561
Lazio	1.860	932	176	2.968
Marche	2.731	3.127	746	6.604
Piemonte	1.471	1.363	472	3.306
Toscana	1.212	1.792	598	3.602
P.A. Trento	1.209	1.460	358	3.027
Umbria	2.722	1.321	624	4.667
Veneto	1.543	3.348	605	5.496
Totale aree Ob. 5b	15.578	14.699	3.954	34.231
Totale generale	36.003	39.877	9.898	85.778

93A2577

DELIBERAZIONE 26 marzo 1993.

Rettifica alla deliberazione 30 dicembre 1992 relativa alla ripartizione dei fondi di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante: «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la propria delibera del 30 dicembre 1992 concernente la ripartizione dei fondi alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano per l'attuazione degli articoli 8, 9, 10 e 13 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Rilevato che per mero errore materiale le spettanze di devoluzione alla regione Toscana e alla regione Emilia-Romagna vanno rettificate;

Considerato altresì che i totali su base nazionale rimangono comunque inalterati;

Delibera:

1. La quota da attribuire alla regione Toscana sull'importo complessivo di 61.700 milioni di lire deve intendersi pari a lire 4.545,4 milioni di lire invece di 4.545,5 milioni di lire come risulta dalla tabella 1 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante;

2. La quota da attribuire alla regione Emilia-Romagna sull'importo complessivo di 4.742,3 milioni di lire deve intendersi pari a lire 454,0 milioni di lire invece di 454,1 milioni di lire come risulta dalla tabella 2 allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

Roma, 26 marzo 1993

Il Presidente delegato ANDREATTA

TABELLA 1

RIPARTIZIONE FONDI ALLE REGIONI AI SENSI ART 9 LEGGE 10/91

	A (*)	B	C	D	E	F	G	H	I
	% CIPE legge 308 e successivi rifinanziamenti	% CIPE regioni ammesse alla ripartiz	Ripartizione fondi in base a % CIPE del 90% dei fondi L 10/91 (Ml)	Risparmio per unita di investimento (TEP/ML/a)	Quota % sul 10% dei fondi ex L 10/91 in base a TEP/ML/a	Quota % sul 10% dei fondi ex L 10/91 in base a TEP/ML/a pesata con % CIPE	Ripartizione 10% dei fondi ex L 10,91 in base a TEP/ML a pesata con % CIPE (ML)	Ripartizione complessiva dei fondi ex L 10 91 (Ml)	Ripartizione % complessiva dei fondi ex L 10 91
Piemonte	8,7744	8 8390	4 908,3	0,243	2,6175	4 5901	283 2	5 191 5	8 4141
Valle d Aosta	0,7305	—	0,0	—	—	—	—	0,0	0,0000
Liguria	3,0551	3,0776	1 709,0	0 159	1,7094	1,0437	64 4	1 773,4	2 8742
Lombardia	14,7460	14,8545	8 248,7	0 278	3 0020	8,8473	545 9	8 794,6	14 2538
Trento	1,0732	1 0811	600,3	0,422	4,5544	0,9769	60 3	660,6	1 0707
Bolzano	1,2119	1,2208	677,9	0 214	2 3090	0,5592	34,5	712,4	1 1546
Friuli	2,4596	2,4777	1 375,9	0,632	6,8116	3 3484	206,6	1582 5	2 5648
Veneto	7,7317	7,7886	4 325,0	0,448	4 8326	7,4676	460,7	4 785 7	7 7565
Emilia-Romagna	8,5964	8,6597	4 808,7	1 953	21,0637	36 1887	2 232 8	7 041 5	11 4125
Toscana	7 0210	7,0727	3 927,5	0 662	7,1384	10,0167	617 9	4 545 4	7,3670
Marche	2 2951	2 3120	1 283 9	1 572	16,9547	7,7771	479 8	1 763,7	2 8585
Umbria	2,3933	2,4109	1 338 8	0,167	1 8021	0 8620	53 2	1 392 0	2 2560
Lazio	6,6906	6,7398	3 742,6	0 370	3,9871	5 3315	329 0	4 071 6	6 5990
Molise	0,8750	0,8815	489,5	0 263	2 8331	0,4955	30 6	520 1	0 8429
Abruzzo	2,1361	2,1518	1 194,9	0 395	4,2584	1 8180	112 2	1 307,1	2 1184
Campania	5,6406	5,6821	3 155,3	0 355	3 8292	4 3167	266 3	3 421 6	5 5455
Puglia	7,5458	7,6014	4 221,0	0,064	0,6902	1 0409	64 3	4 285 3	6 9453
Basilicata	1,6127	1,6254	902 1	0,650	7,0122	2 2601	139 5	1 041 6	1 6881
Calabria	2,9649	2,9868	1 658,5	0 378	4,0766	2 4157	149 1	1 807,6	2 9297
Sicilia	7,4574	7,5123	4 171,6	0 024	0 2588	0,3858	23 8	4 195 4	6 7997
Sardegna	4,9885	5,0252	2 790,5	0 024	0,2588	0,2581	15 9	2 806,4	4 5485
	100,0	100,0	55 530,0		100,0000	100,0000	6 170,0	61 700 0	100,0000

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della L 308 82 e successivi rifinanziamenti (art 6 780 MLD art 8 641 MLD art 12 166 MLD)

TABELLA 2

RIPARTIZIONE FONDI ALLE REGIONI AI SENSI ART. 9 L. 10/91

	A (*)	B	C	D	E	F	G	H			
	% CIPE legge 308 e successivi rifinanziamenti	% CIPE regioni ammesse alla ripartiz.	Ripartizione fondi in base a % CIPE dell'80% dei fondi L. 10/91 (ML)	Risparmio per unità di investimento (TEP/ML/a)	Quota % sul 20% dei fondi ex L. 10/91 in base a TEP/ML/a	Quota % sul 20% dei fondi ex L. 10/91 in base a TEP/ML/a pesata con % CIPE	Ripartizione 20% dei fondi ex L. 10/91 in base a TEP/ML/a pesata con % CIPE (ML)	Ripartizione complessiva dei fondi ex L. 10/91 (ML)	Ripartizione % complessiva dei fondi ex L. 10/91	Ripartizione complessiva dei fondi '92 ex L. 10/91 (ML)	TOTALE (ML)
Piemonte	8,7744	9,3067	353,1	1,750	16,80	25,70	243,7	596,8	12,5849	5.191,5	5.788,3
Valle d'Aosta	0,7305	—	0,0	—	—	—	—	0,0	0,0000	0,0	0,0
Liguria	3,0551	3,2405	122,9	1,144	10,98	5,85	55,5	178,4	3,7621	1.773,4	1951,8
Lombardia	14,7460	15,6405	593,4	0,519	4,98	12,81	121,5	714,9	15,0744	8.794,6	9.509,5
Trento	1,0732	1,1384	43,2	0,232	2,22	0,42	3,9	47,1	0,9939	660,6	707,7
Bolzano	1,2119	1,2854	48,8	0,215	2,06	0,44	4,1	52,9	1,1155	712,4	765,3
Friuli	2,4596	2,6088	99,0	0,637	6,11	2,62	24,8	123,8	2,6110	1.582,5	1.706,3
Veneto	7,7317	8,2007	311,1	0,534	5,13	6,91	65,6	376,7	7,9429	4.785,7	5.162,4
Emilia-Romagna	8,5964	9,1179	345,9	0,793	7,61	11,40	108,1	454,0	9,5744	7.041,5	7.495,5
Toscana	7,0210	7,4469	282,5	1,297	12,44	15,23	144,5	427,0	9,0044	4.545,4	4.972,4
Marche	2,2951	2,4343	92,3	0,454	4,36	1,74	16,6	108,9	2,2963	1.763,7	1.872,6
Umbria	2,3933	2,5385	96,3	0,354	3,40	1,42	13,5	109,8	2,3145	1.392,0	1.501,8
Lazio	6,6906	7,0965	269,2	0,528	5,06	5,91	56,1	325,3	6,8591	4.071,6	4.396,9
Molise	0,8750	0,9281	35,2	0,262	2,52	0,38	3,7	38,9	0,8193	520,1	559,0
Abruzzo	2,1361	2,2657	86,0	0,368	3,53	1,31	12,4	98,4	2,0752	1.307,1	1.405,5
Campania	5,6406	5,9827	227,0	0,024	0,23	0,23	2,1	229,1	4,8315	3.421,6	3.650,7
Puglia	7,5458	8,0036	303,6	0,199	1,91	2,52	23,9	327,5	6,9059	4.285,3	4.612,8
Basilicata	1,6127	1,7105	64,9	0,257	2,47	0,69	6,6	71,5	1,5071	1.041,6	1.113,1
Calabria	2,9649	3,1448	119,3	0,831	7,97	4,12	39,1	158,4	3,3400	1.807,6	1.966,0
Sicilia	7,4574	7,9098	300,1	0,024	0,23	0,30	2,8	302,9	6,3877	4.195,4	4.498,3
Sardegna	4,9885	—	0,0	—	—	—	0,0	0,0	0,0000	2.806,4	2.806,4
	100,0	100,0	3.793,8		100,0	100,0	948,5	4.742,3	100,0000	61.700,0	66.442,3

(*) Media ponderata degli indici di ripartizione di ogni articolo rispetto allo stanziamento della L. 308/82 e successivi rifinanziamenti (art. 6: 780 MLD; art. 8: 641 MLD; art. 12: 166 MLD).

93A2553

DELIBERAZIONE 27 aprile 1993

Proroga del regime di sorveglianza sui prezzi dei prodotti petroliferi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, che dispone che il Comitato interministeriale dei prezzi si attiene alle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni o servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti;

Viste le proprie delibere del 4 dicembre 1981, del 24 giugno 1982 e del 29 marzo 1984 con le quali il Comitato ha indicato le linee programmatiche per un riesame del sistema dei prezzi dei prodotti petroliferi;

Vista, in particolare, la propria delibera del 24 marzo 1986 che, al punto 2.5, ha formulato criteri per il controllo dei prezzi dei prodotti petroliferi che tengono conto sia della correlazione esistente fra regime dei prezzi ed efficienza dei circuiti di raffinazione e di distribuzione sia degli strumenti adottabili per la tutela della concorrenza e del mercato, mediante un sistema di controllo a posteriori;

Vista la propria delibera 30 luglio 1991, con la quale venivano assoggettati a regime di sorveglianza i prezzi dei gasoli e delle benzine per forniture superiori a 5.000 litri o commercializzati attraverso la rete di distribuzione carburanti ed i prezzi del GPL (miscela e butano);

Considerato che tale regime di sorveglianza a cui la delibera del Comitato del 30 luglio 1991 attribuiva carattere transitorio e sperimentale con termine al 30 aprile 1991, pur attivando elementi di concorrenza nel mercato ed assicurando una adeguata trasparenza nel meccanismo di formazione dei prezzi, non consente tuttavia al momento attuale di assumere decisioni in ordine al definitivo orientamento in materia di prezzi e alla connessa esigenza di razionalizzazione della rete distributiva;

Vista la nota del 22 aprile 1991 con cui il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella sua qualità di Presidente delegato del CIP, ha sottoposto alla valutazione del CIPE la proposta di prorogare l'esperienza di sorveglianza avviata il 16 settembre 1991;

Delibera:

Il regime di sorveglianza sui prezzi dei prodotti petroliferi disposto con delibera CIPE 30 luglio 1991 è prorogato sino a successiva delibera di questo Comitato, da adottarsi non oltre il 30 settembre 1993.

Roma, 27 aprile 1993

Il Presidente delegato ANDREATTA

93A2655

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 29 aprile 1993, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo «Norme per l'attuazione del principio del ripudio della guerra sancito dall'articolo 11 della Costituzione e dallo statuto dell'ONU».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso l'ufficio dell'on. Alfredo Galasso - Camera dei deputati.

93A2642

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.12994-XV-J(74) del 21 gennaio 1993, i manufatti esplosivi che la società Valsella Meccanotecnica intende fabbricare sia presso il proprio stabilimento in Castenedolo che presso lo stabilimento della soc. BPD Difesa e spazio di Colleferro (Roma) sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come qui di seguito riportati:

cannello ad accensione elettrica (generatore dei gas) VS-GEI prodotto presso lo stabilimento di Castenedolo - quarta categoria;

cannello ad accensione elettrica (generatore di gas) VS-GPI prodotto presso lo stabilimento di Castenedolo - quarta categoria;

polvere di lancio M 14 prodotto presso lo stabilimento della società BPD Difesa e spazio di Colleferro - prima categoria, gruppo *A*.

Con decreto ministeriale n. 559/C.12995-XV-J(10) del 21 gennaio 1993 sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico a fianco di ciascuno riportato i seguenti manufatti esplosivi che la società Valsella Meccanotecnica intende, parte importare dalla Francia e, parte, fabbricare presso il proprio stabilimento:

Booster RZ 3 prodotto dalla società Giat Industries Munitions (Francia) - terza categoria n. ONU 0029 - 1.1B;

mina antiuomo ad azione locale VS-MK2-EL prodotto dalla società Valsella Meccanotecnica presso il proprio stabilimento in Castenedolo (Brescia) - seconda categoria, gruppo *B*, n. ONU 0137 - 1.1D.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23533 XV J (145) del 29 gennaio 1993, i manufatti esplosivi come qui di seguito specificati, sono riconosciuti ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Mina anticarro ad influeza VS - SATM1 prodotto dalla società Valsella Meccanotecnica - seconda categoria, gruppo *B*, n. ONU 0137 1.1D;

Accenditore elettrico TE-SA-2154 prodotto dalla società Davey Bickford Hery - Francia - quinta categoria, gruppo *A*.

Con decreto ministeriale n. 559/C.20872 XV J (132) del 4 febbraio 1993, il manufatto esplosivo denominato: «Linea detonante di trasmissione HNS/AL CS 413» che la società BPD Difesa e spazio intende importare dalla ditta Pyrospace (Francia) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con divisione di rischio e compatibilità 1.2D.

93A2582

Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici

Con decreto ministeriale 559/C.20330 XV J (112) del 20 gennaio 1993, l'artificio pirotecnico denominato: Coloured Change Fountain (d.f. Mille e una Notte) che la società Riedlinger intende importare dalla Cina National Native Produce di Guangrhou è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.20326 XV J (109) del 20 gennaio 1993, l'artificio pirotecnico denominato: White Peacock (d.f. Pavone) che la società R. Riedlinger intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale 559/C.21037 XV J (28) del 9 febbraio 1993, l'artificio pirotecnico denominato: «Sweden 92» che il sig. Mele Giuseppe intende produrre presso la propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Marano (Napoli) è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A2583

Riconoscimento e classificazione di un dispositivo di sicurezza

Con decreto ministeriale 559/C.22012 XV J (137) del 21 gennaio 1993, il dispositivo di sicurezza denominato: «Air Bag Toyota tipo meccanico» che la società Toyota Motor Italia S.p.a. intende importare dalla società Daicel Safety Systems (Giappone) è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico e come tale trasportato, immagazzinato e maneggiato.

Il dispositivo montato sull'autoveicolo, secondo le prescrizioni della casa automobilistica costruttrice, potrà essere assimilato agli artifizi pirotecnici di cui al comma *B* della nota aggiunta all'allegato *A* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973 e pertanto non più classificato, tra i prodotti esplodenti della quinta categoria.

Il montaggio, lo smontaggio ed il collaudo deve essere eseguito da personale appositamente istruito in officine specializzate.

93A2584

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Con decreto ministeriale 559/C.22353 XV J (138) del 26 febbraio 1993 gli esplosivi da mina denominati:

«NC4»;

«Geofranite B»;

«Geofranite B1».

che la S.E.I. Società esplosivi industriali S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Ghedi (Brescia), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella seconda categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

93A2585

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute da alcune società

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 43.231.633, dovuto dalla S.r.l. S.T.A.T., di San Giorgio Monferrato, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1993, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Alessandria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

Con decreto ministeriale 6 aprile 1993 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 165.771.650, dovuto dalla S.r.l. Legnomediterranea, con sede in Lamezia Terme, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1993, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Catanzaro è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

93A2587

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti» e «Moscato d'Asti».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti spumante» o «Asti» e «Moscato d'Asti», già riconosciuta come denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 199 del 9 settembre 1967) e successivamente modificata con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1969 - *Gazzetta Ufficiale* n. 201 del 7 agosto 1969, decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1970 - *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 12 febbraio 1970, decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972 - *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 25 luglio 1972, decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1973 - *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 18 giugno 1973, decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977 - *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 20 gennaio 1978, decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1978 - *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 14 ottobre 1978 decreto ministeriale 1° febbraio 1979 - *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 24 febbraio 1979, decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1983 - *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 20 luglio 1983 e decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo — ai fini dell'emanazione del decreto Presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 930 sopra citato — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di riconoscimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti Spumante» o «Asti» e «Moscato d'Asti»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Asti» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione «Asti» senza altra indicazione o seguita dalla specificazione «spumante» (Asti o Asti spumante) è riservata al vino spumante che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

La denominazione «Asti» obbligatoriamente preceduta dalla specificazione Moscato (Moscato d'Asti) è riservata al vino bianco non spumante che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

I vini designati con le denominazioni di cui ai punti precedenti devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti esclusivamente dal vitigno Moscato bianco.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 è delimitata come segue:

Provincia di Asti

interi territori dei comuni di Bubbio, Calamandrana, Calosso, Canelli, Cassinasco, Castagnole Lanze, Castel Boglione, Castelletto Molina, Castelnuovo Belbo, Castel Rocchero, Cessole, Coazzolo, Costigliole d'Asti, Fontanile, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Maranzana, Mombaruzzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato, Quaranti San Marzano, Moasca, Sessame, Vesime, Rocchetta Palafea e San Giorgio Scarampi.

Provincia di Cuneo

interi territori dei comuni di Camo, Castiglione Tinella, Cossano Belbo, Mango, Neive, Neviglie, Rocchetta Belbo, Serralunga d'Alba, S. Stefano Belbo, S. Vittoria d'Alba, Treiso, Trezzo Tinella, Castino, Perletto e le frazioni di Como e San Rocco Senodelvio del comune di Alba.

Provincia di Alessandria

interi territori dei comuni di Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine, Grognardo, Ricaldone, Strevi, Terzo e Visone.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente atte a conferire alle uve, al mosto ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 della legge n. 164/92, unicamente i vigneti ubicati su dossi collinari soleggiati, preferibilmente calcarei, o calcareo-argillosi, con l'esclusione dei vigneti ubicati su terreni di fondo valle o su terreni pianeggianti, leggeri od umidi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) e i sistemi di potatura (corti lunghi e misti), devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva, del mosto e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere superiore a q.li 100 (max 75 hl di vino/ha).

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

I vigneti di nuova iscrizione all'albo od oggetto di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto di impianto, non inferiore a quattromila.

La Regione Piemonte, con proprio decreto, può modificare di anno in anno prima della vendemmia, limiti massimi di produzione delle uve per ettaro per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, ai sensi della legge n. 164/92, dandone comunicazione immediata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

La resa massima di uva in vino per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 non deve essere inferiore al 75%.

Eventuali eccedenze non avranno diritto alla D.O.C.G.

Art. 5.

Le operazioni di ammostamento delle uve per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'ambito della circoscrizione territoriale delle province di Alessandria, Asti e Cuneo.

Le uve devono assicurare, anche attraverso una preventiva cernita, una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 11 per il Moscato d'Asti.

Tuttavia, nelle annate con condizioni climatiche sfavorevoli, saranno considerate idonee anche le uve che assicurino al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di almeno gradi 9,5 per l'Asti o Asti Spumante e di gradi 10 per il Moscato d'Asti.

La regione Piemonte è delegata ad accertare la sussistenza per le zone delimitate dall'art. 3, delle condizioni di annata climatica sfavorevoli ed ad autorizzare, entro il 15 settembre di ogni annata considerata tale, quanto disposto nel precedente comma. La regione Piemonte inoltre di anno in anno, su richiesta del Consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/92, può stabilire prima della vendemmia il livello di acidità, il profilo ed il contenuto aromatico minimi delle uve al fine di garantire la tipicità dei vini di cui all'art. 2.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui in particolare:

cernita delle uve quando necessario, eventuale diraspatura dei grappoli e loro normale pressatura, formazione in vasche, della cosiddetta coperta ed aggiunta al mosto di coagulanti e chiarificanti nelle dosi consuetudinarie e comunque nei limiti previsti dalle leggi: conseguente decantazione del mosto seguita da filtrazioni o centrifugazioni dello stesso; conservazione del mosto o del vino dolce, mediante filtrazioni, centrifugazioni, refrigerazioni, anche conseguenti a fermentazioni atte ad ottenere il giusto rapporto tra alcool effettivo e zuccheri residui sino al momento della presa di spuma per l'Asti o Asti Spumante e fino al momento dell'imbottigliamento per il Moscato d'Asti.

Per la conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Art. 6.

L'aumento della gradazione alcoolica naturale del mosto o vino destinato alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», autorizzato nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 5, deve essere ottenuto esclusivamente mediante aggiunta di mosto concentrato di uve moscato bianco prodotto in Piemonte, o di mosto concentrato rettificato e non può in ogni caso, essere superiore a gradi 1,5.

Art. 7.

La partita (cuvèe) destinata alla spumantizzazione per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante», da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave o in bottiglia, deve essere ottenuta da mosti aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare.

Qualora, nel caso di annate accertate, ai sensi del precedente articolo 5 come climaticamente sfavorevoli ed in presenza di mosti aventi una gradazione minima naturale inferiore a gradi 10,5 e sino a gradi 9,5, è consentito l'arricchimento ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente.

Tale arricchimento, in ogni caso, non può essere superiore a 1,5 gradi alcoolici.

Il processo di lavorazione per la presa di spuma, comprendente il periodo di affinamento, non può avere una durata inferiore a mesi uno.

Le operazioni di presa di spuma e di stabilizzazione, nonché le operazioni di imbottigliamento e di confezionamento devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo e nella frazione Pessione del comune di Chieri (Torino). È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano o Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» o «Asti Spumante» o «Asti».

Art. 8.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

limpidezza: brillante;

colore: paglierino, giallo più o meno intenso;

odore: aroma caratteristico e fragrante di moscato;

sapore: dolce, aromatico, caratteristico di moscato; talvolta vivace o frizzante;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11 di cui svolti: almeno gradi 5,5 e non più di 6,5;

acidità totale: minimo 5 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» deve essere immesso al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e chiuso con tappo in sughero marchiato indelebilmente «Moscato d'Asti».

È vietato l'uso del tappo a fungo e della gabbietta. È altresì vietata la gassificazione artificiale parziale o totale e l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Le operazioni di elaborazione e di stabilizzazione nonché le operazioni di imbottigliamento e confezionamento devono essere effettuate nel territorio delle provincie di Alessandria, Asti e Cuneo e nella frazione di Pessione nel comune di Chieri (Torino). È in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di consentire che le suddette operazioni di preparazione siano effettuate in stabilimenti situati nel territorio delle provincie di Milano o Torino, a condizione che in detti stabilimenti le ditte interessate producano da almeno 10 anni prima della entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, «Moscato d'Asti» o «Asti Spumante» o «Asti».

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti o Asti Spumante», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine, persistente;

limpidezza: brillante;

colore: giallo paglierino o giallo dorato assai tenue;

odore: aroma caratteristico di moscato, spiccato e delicato;

sapore: aromatico, caratteristico di moscato, delicatamente dolce ed equilibrato;

gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 12 con alcool svolto minimo gradi 7 e massimo gradi 9,5;

zuccheri riduttori (dopo inversione): minimo 70 e massimo 95 grammi per litro;

acidità totale: minimo 5 per mille;

estratto secco netto: minimo g 17 per litro.

Nella preparazione dell'«Asti o Asti Spumante» è vietata la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Asti o Asti Spumante» confezionato nel caratteristico abbigliamento dello spumante, deve essere immesso al commercio nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalle norme nazionali e comunitarie e con tradizionale tappo di sughero a fungo marchiato indelebilmente «Asti o Asti Spumante» nella parte che resta esterna alla bottiglia.

Quando si tratti di bottiglia con contenuto nominale non superiore a cl 20 ammesso un altro dispositivo di chiusura adeguato.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta specifica del Consorzio volontario di tutela o del consiglio interprofessionale di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 164/92 qualora ciò sia richiesto da esigenze dei mercati esteri, consentire lievi varianti ai parametri di cui ai commi precedenti.

Per la conservazione è vietata l'aggiunta di qualsiasi antifermentativo anche se consentito dalle vigenti norme nazionali e comunitarie.

Art. 9.

È consentito che il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti», designato come tale al momento della rivendicazione annuale della denominazione, possa essere designato entro il 30 giugno successivo e qualora corrisponda alle caratteristiche previste dal presente disciplinare, con la denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante». È vietata l'operazione inversa.

Art. 10.

La regione Piemonte, sentite le organizzazioni di categorie interessate, può stabilire, con opportune metodologie, ivi compresa la pesatura delle uve, controlli sia quantitativi che qualitativi, delle uve anche in vigneto, dei mosti e dei vini sfusi od imbottigliati atti a fregiarsi delle denominazioni di origine controllata e garantita di cui all'art. 1.

Art. 11.

Alle denominazioni di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 del presente disciplinare è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «Superiore», «Extra», «Fine», «Selezionato», «Gran» e similari. È consentita l'indicazione dell'annata di produzione per l'Asti Spumante e il Moscato d'Asti.

Per la denominazione di origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» è altresì vietato l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone o sottozone e vigne comprese nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Per la denominazione di origine controllata e garantita «Moscato d'Asti» è invece consentito l'uso delle indicazioni geografiche di cui al comma precedente purché le uve provengano totalmente dalle corrispondenti aree geografiche. Tali frazioni, zone, sottozone e vigne, devono essere individuate e delimitate ai sensi della legge n. 164/92.

È inoltre consentito, per la denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 2 l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 12.

In ottemperanza al punto 1 dell'art. 13 della legge n. 164/92 i vini di cui all'art. 2 per l'utilizzazione delle rispettive denominazioni di origine controllate e garantite devono superare l'esame chimico-fisico ed organolettico da effettuarsi, su richiesta degli interessati, presso le C.C.I.A.A. competenti per territorio.

Per l'esame chimico-fisico e organolettico le C.C.I.A.A. possono avvalersi di altre istituzioni, enti o consorzi volontari di tutela che dispongano delle necessarie attrezzature, all'uopo autorizzate.

L'esame organolettico deve essere effettuato da apposite Commissioni costituite ai sensi del punto 3 dell'art. 13 della legge n. 164/92, che opereranno secondo le norme all'uopo impartite dal M.A.F.

L'esame organolettico deve essere ripetuto, anche ai fini del rilascio del contrassegno di Stato di cui al punto 3 dell'art. 23 della legge n. 164/92, per partita per partita nella fase di imbottigliamento.

Ai fini dell'applicazione del comma precedente, per partita si intende il quantitativo omogeneo di vino sciolto, ben individuabile in vasi vinari separati, dichiarato dall'interessato pronto per l'imbottigliamento.

Art. 13.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con le denominazioni di origine controllate e garantite «Asti» o «Asti Spumante» e «Moscato d'Asti» «prodotti a monte dei vini» e vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione «ivi compresi quelli di natura contabile comprovanti l'origine previsti dalla vigente normativa per la commercializzazione degli stessi prodotti», è punito a norma dell'art. 28 della legge n. 164/92.

93A2588

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Determinazione della quota dell'indennità di trasferta, spettante ai dipendenti da imprese di autotrasporto, esente da contribuzione previdenziale ed assistenziale, per gli anni 1987-91.

Con decreto ministeriale 29 marzo 1993, assunto di concerto con il Ministro del tesoro, la misura della quota dell'indennità di trasferta spettante ai dipendenti da impresa di autotrasporto — anche se corrisposta con carattere di continuità — esclusa dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1991, è fissata in lire sessantamila giornaliere elevate a lire centomila per le trasferte all'estero.

93A2589

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corripondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Caserta.

Con decreto ministeriale 13 aprile 1993, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Caserta

attività di vigilanza privata: 49ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.378.000 mensili.

93A2590

Scioglimento di società cooperative

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

Tenuto conto della relazione del direttore generale della cooperazione:

società cooperativa agricola «Orto-Grifo - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Perugia, costituita per rogito Guerrieri in data 5 maggio 1980, rep. 152939, registro società n. 8664, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Coop. I.P.Ag. - Industrie prodotti agricoli - Società a responsabilità limitata», con sede in Cannara (Perugia), costituita per rogito Grifi in data 5 ottobre 1998, rep. 34520, reg. soc. n. 19239, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Agricola Silvi-Pastorale Trognano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cascia (Perugia), costituita per rogito Jorio in data 21 marzo 1981, rep. 5953, reg. soc. n. 859, tribunale di Spoleto;

società cooperativa agricola «Acli di Pozzuolo - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Castiglion del Lago (Perugia), costituita per rogito Antonioni in data 14 dicembre 1961, rep. 46616, reg. soc. n. 2776, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Acli di Palazzo Ceccoli - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Gualdo Tadino (Perugia), costituita per rogito Sergiacomi in data 19 luglio 1963, rep. 15786, reg. soc. n. 3096, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agrinestor - S.r.l. agricola Nestore», con sede in Panicale (frazione Tavernelle) (Perugia), costituita per rogito Tei in data 17 marzo 1983, rep. 89986, reg. soc. n. 11559, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «Agricola Montagnola Moderna» con sede in frazione Tavernelle di Panicale (Perugia), costituita per rogito Guerrieri in data 24 agosto 1976, rep. 127029, reg. soc. n. 5958, tribunale di Perugia;

società cooperativa agricola «La Ninfea - Soc. cooperativa a r.l.» con sede in Terni, costituita per rogito Clericò in data 24 aprile 1986 rep. 27355, reg. soc. n. 185/86, tribunale di Terni;

società cooperativa agricola «La Ripalta S.r.l.», con sede in Barile (Potenza), costituita per rogito De Bellis in data 12 marzo 1979, rep. 49324, reg. soc. n. 777, tribunale di Melfi.

Con decreti del Ministro del lavoro e della Previdenza sociale 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative, previa intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa agricola «Società cooperativa a responsabilità limitata fra agricoltori e ortofrutticoltori Ogliastra», con sede in Bari Sardo (Nuoro), costituita per rogito Cherchi in data 19 gennaio 1961, rep. 18002, registro società 149, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Cooperativa intercomunale unione pastori "Buoncammino" a responsabilità limitata», con sede in Bitti (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 23 luglio 1969, rep. 28414, reg. soc. n. 504, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Cooperativa agricola L'Orientale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Budoni (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 11 aprile 1985, rep. 91408, reg. soc. n. 1673, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Corr'e Boi» a responsabilità limitata, con sede in Fonni (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 16 settembre 1966, rep. 6355, reg. soc. n. 443, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Cooperativa Rurale su Muflonі» a responsabilità limitata, con sede in Gairo (Nuoro), costituita per rogito Cuomo in data 16 novembre 1976, rep. 47, reg. soc. n. 334, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Gruppo Pastori di Gavoi - Cooperativa Taloro» a responsabilità limitata, con sede in Gavoi (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 17 settembre 1962, rep. 30237, reg. soc. n. 341, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «San Giuseppe Calasanzio» a responsabilità limitata, con sede in Isili (Nuoro), costituita per rogito Onano in data 8 maggio 1950, rep. 2382, reg. soc. n. 1758, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Agricoltura Moderna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita per rogito De Martino in data 29 gennaio 1969, rep. 143, reg. soc. n. 213, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Nuovi Coltivatori - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita per rogito De Martino in data 6 dicembre 1968, rep. 85, reg. soc. n. 210, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Campu Flumini - Società cooperativa agricola a r.l.», con sede in Nurri (Nuoro), costituita per rogito Dettori in data 6 luglio 1977, rep. 367, reg. soc. n. 8088, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Sos Gadones» a responsabilità limitata, con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 2 aprile 1975, rep. 114321, reg. soc. n. 787, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Unione Pastori» a responsabilità limitata, con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 1° agosto 1974, rep. 22716, reg. soc. n. 777, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Zinga» a responsabilità limitata, con sede in Olzai (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 21 dicembre 1981, rep. 136620, reg. soc. n. 1361, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Pastori Orroli» a responsabilità limitata, con sede in Orroli (Nuoro), costituita per rogito Macciotta in data 20 agosto 1962, rep. 60424, reg. soc. n. 3260, tribunale di Cagliari;

società cooperativa agricola «Due Nuraghi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Osini (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 10 marzo 1973, rep. 6221, reg. soc. n. 259, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agricola Ogliastra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Osini (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 15 novembre 1983, rep. 9780, reg. soc. n. 519, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Pardu - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Osini (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 10 marzo 1973, rep. 6220, reg. soc. n. 258, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra gli Assegnatari dell'ETFAS del Medio Tirso - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ottana (Nuoro), costituita per rogito Bagella in data 28 ottobre 1965, rep. 52314, reg. soc. n. 423, tribunale di Nuoro;

società cooperativa agricola «Suinicola» a responsabilità limitata con sede in Sadali (Nuoro), costituita per rogito La Mendola in data 14 novembre 1972, rep. 551, reg. soc. n. 252, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Cooperativa Agro-Pastorale San Demetrio» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Sindia (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 15 febbraio 1974, rep. 22972, reg. soc. n. 1446, tribunale di Oristano;

società cooperativa agricola «Sa Vèra - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ulassai (Nuoro), costituita per rogito Castiglia in data 17 dicembre 1984, rep. 449, reg. soc. n. 562, tribunale di Lanusei;

società cooperativa agricola «Agrilcarni a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita per rogito Battaglia in data 30 marzo 1988, rep. 51775, registro società n. 3240, tribunale di L'Aquila;

società cooperativa agricola «Agricola Produttori del Fucino a r.l.» con sede in Celano (L'Aquila) costituita per rogito Di Giovanni in data 9 aprile 1981 rep. 86918, reg. soc. n. 1667, tribunale di Avezzano;

società cooperativa agricola «Ortucchio a r.l.», con sede in Ortucchio (L'Aquila) costituita per rogito Bertarelli in data 29 dicembre 1985, rep. 942 reg. soc. n. 2465, tribunale di Avezzano;

società cooperativa agricola «Cooperativa Ortofrutticola Fossacesia a r.l.» con sede in Fossacesia (Chieti) costituita per rogito De Angelis in data 29 ottobre 1973, rep. 50623, reg. soc. n. 809, tribunale di Lanciano;

società cooperativa agricola «San Marco 1° a r.l.» con sede in Guilmi (Chieti) costituita per rogito Di Virgilio in data 17 agosto 1986, rep. 23780 reg. soc. n. 1308, tribunale di Vasto;

società cooperativa agricola «Die-Guten-Trauben Von Arielli a r.l.» con sede in Poggiofiorito (Chieti), costituita per rogito Luciano in data 9 febbraio 1964, rep. 17827, reg. soc. 684, tribunale di Chieti;

società cooperativa agricola «Frantoio Sociale S. Rocco a r.l.», con sede in Città S. Angelo (Pescara), costituita per rogito Gioffrè in data 23 giugno 1982, rep. 8882, reg. soc. n. 5530, tribunale di Pescara;

società cooperativa agricola «Cooperativa fra produttori agricoli Quadrifoglio» - Società cooperativa a responsabilita limitata, con sede in Bologna, costituita per rogito Santoro in data 24 marzo 1987, rep. 24372, reg. soc. n. 47045, tribunale di Bologna;

società cooperativa agricola «Braccianti di Buda - Società cooperativa a r.l.», con sede in Medicina (Bologna) costituita per rogito Barisone in data 21 febbraio 1957, rep. 22483, reg. soc. n. 12221, tribunale di Bologna;

società cooperativa agricola «Vivai - La Margotta - Società cooperativa a r.l.» con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 11 luglio 1979, rep. 26565, reg. soc. n. 8148, tribunale di Forlì,

società cooperativa agricola «Produttori Orticoli - Co.P.O. Società cooperativa a r.l.», con sede in Cesena (Forlì), costituita per rogito Gafà in data 30 marzo 1973, rep. 20316, reg. soc. n. 5315, tribunale di Forlì;

società cooperativa agricola «Produttori agricoli associati Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Fornari in data 2 ottobre 1965, rep. 6557, reg. soc. n. 5286, tribunale di Parma;

società cooperativa agricola «Lungargine - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sarmato (Piacenza), costituita per rogito Ferrerio in data 26 ottobre 1979, rep. 42683, reg. soc. n. 5374, tribunale di Piacenza.

società cooperativa agricola «Cooperativa di lavoro e servizio per lo sviluppo Agro-Silvo-Pastorale - Prato Grande - Società cooperativa a r.l.» con sede in Valmozzola (Parma) costituita per rogito Rota in data 11 marzo 1976, rep. 22467, reg. soc. n. 8033, tribunale di Parma,

società cooperativa agricola «La Civitese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitacampomarano (Campobasso), costituita per rogito Puzone in data 11 marzo 1988 rep. 11134 reg. soc. n. 2218, tribunale di Campobasso,

società cooperativa agricola «Società cooperativa zootecnica agricola Montenerese s.r.l.», con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso) costituita per rogito Greco in data 13 novembre 1974, rep. 1566, reg. soc. n. 426, tribunale di Larino

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli San Matteo di Montenero di Bisaccia» a responsabilità limitata con sede in Montenero di Bisaccia (Campobasso) costituita per rogito Rossi in data 2 agosto 1973, rep. 92483, reg. soc. n. 490 tribunale di Larino,

società cooperativa agricola «Cooperativa produttori cerealicoli di Portocannone», a responsabilità limitata con sede in Portocannone (Campobasso), costituita per rogito Rossi in data 24 luglio 1973 rep. 92351, reg. soc. n. 489, tribunale di Larino

Con decreti ministeriali 9 marzo 1993 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa produzione e lavoro «C.E.S.A.R. (Cooperativa esecuzione servizi amministrativi e revisioni) Società a responsabilità limitata», con sede in Bologna costituita per rogito Ventre in data 18 giugno 1969, rep. 174, reg. soc. n. 17684, tribunale di Bologna,

società cooperativa mista «La Modulistica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Guerrieri in data 26 ottobre 1980 rep. 5285/817, reg. soc. n. 30933 tribunale di Bologna,

società cooperativa edilizia «Oemme - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito Quaranta in data 10 febbraio 1983, rep. 2891/961 reg. soc. n. 35779, tribunale di Bologna,

società cooperativa mista «Centro musicale europeo - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, in data 9 marzo 1984, rep. 18803/5797, registro società n. 38226, tribunale di Bologna

società cooperativa mista «Euroflorence 84 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bologna, costituita per rogito De Luca in data 18 luglio 1984, rep. 39368, reg. soc. n. 10580, tribunale di Prato,

società cooperativa mista «Termodin - Società cooperativa a r.l.», con sede in Monte S. Pietro (Bologna), costituita per rogito Bonoli in data 4 giugno 1985, rep. 23464/6980, reg. soc. n. 41449, tribunale di Bologna

società cooperativa mista «Duemila - Centro Commerciale - Società cooperativa a r.l.», con sede in Sasso Marconi (Bologna), costituita per rogito Franchini in data 21 giugno 1984, rep. 619/291, tribunale di Bologna,

società cooperativa mista «Croce Italia Ferrara - C.I.F. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ferrara, costituita per rogito Bissi in data 3 dicembre 1988, rep. 9064 reg. soc. n. 11490, tribunale di Ferrara,

società cooperativa consumo «Consumo Tre Ponti - Società cooperativa a r.l.», con sede in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Maisto in data 22 dicembre 1980, rep. 47102, reg. soc. n. 6571, tribunale di Ferrara,

società cooperativa consumo «Cooperativa ricreativa - culturale Romagna», a r.l., con sede in Forlì, costituita per rogito Petricelli in data 19 maggio 1952, rep. 2619, reg. soc. n. 2569, tribunale di Forlì,

società cooperativa mista «Archimede - Società cooperativa a r.l.», con sede in Modena, costituita per rogito Smeraldi in data 9 dicembre 1986, rep. 9296/943, reg. soc. n. 26228, tribunale di Modena,

società cooperativa edilizia «SIN.POL.C. Casa - Società cooperativa a r.l.» con sede in Modena costituita per rogito Bergonzini in data 27 aprile 1983 rep. 4579, reg. soc. n. 19183, tribunale di Modena,

società cooperativa mista «Iniziative Sassolesi - Società cooperativa a r.l.» con sede in Sassuolo (Modena), costituita per rogito D'Ascoli in data 24 ottobre 1977, rep. 7057/1165, reg. soc. n. 10217, tribunale di Modena,

società cooperativa produzione e lavoro «Fornace Santa Barbara - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Borri in data 19 marzo 1986, rep. 23779, reg. soc. n. 16778, tribunale di Parma

società cooperativa edilizia «Cooperativa - Società cooperativa a r.l.», con sede in Parma, costituita per rogito Fornari in data 24 giugno 1981, rep. 27418 reg. soc. n. 11859, tribunale di Parma

società cooperativa mista «Radio bassa parmense - Società cooperativa a r.l.», con sede in S. Secondo Parmense (Parma), costituita per rogito Marchi in data 12 marzo 1978, rep. 90593 reg. soc. n. 9142, tribunale di Parma,

società cooperativa edilizia «Cooperativa Traversetolo - PEEP 1 - Società cooperativa a r.l.», con sede in Traversetolo (Parma), costituita per rogito Bergonzi in data 22 maggio 1977, rep. 100514, reg. soc. n. 8733, tribunale di Parma,

società cooperativa consumo «Italia Nuova - Società cooperativa a r.l.» con sede in Villanova (Piacenza), costituita per rogito Bonadè in data 13 novembre 1945, rep. 8997, reg. soc. n. 2019, tribunale di Piacenza

società cooperativa mista «Evergreen - Società cooperativa a r.l.», con sede in Reggio Emilia, costituita per rogito Serri in data 29 ottobre 1987, rep. 74312, reg. soc. n. 17253, tribunale di Reggio Emilia,

società cooperativa di produzione e lavoro «Su Sinnibeiu - Società cooperativa a r.l.», con sede in Baunei (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 30 marzo 1976, rep. 12760, reg. soc. n. 315, tribunale di Lanusei,

società cooperativa di trasporto «Facchini Carlo Felice - Società cooperativa a r.l.», con sede in Bortigali (Nuoro), costituita per rogito Leonzio in data 13 maggio 1980, rep. 1867, reg. soc. n. 2030, tribunale di Oristano,

società cooperativa edilizia «Casa Mia - Società cooperativa a r.l.» con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 11 marzo 1965, rep. 1162, reg. soc. n. 1001, tribunale di Oristano,

società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia - Tentizzos - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Angotzi in data 27 novembre 1984, rep. 4222, reg. soc. n. 2836, tribunale di Oristano,

società cooperativa produzione e lavoro «Artigiani Bosani del Corallo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bosa (Nuoro), costituita per rogito Angotzi in data 25 marzo 1986, rep. 6585, reg. soc. n. 3253, tribunale di Oristano,

società cooperativa di produzione e lavoro «Madonna della Neve - Società cooperativa a r.l.», con sede in Desulo (Nuoro), costituita per rogito Serra in data 15 giugno 1964, rep. 41265, reg. soc. n. 980, tribunale di Oristano,

società cooperativa di produzione e lavoro «Sa Itria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Gavoi (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 19 giugno 1974, rep. 21991, reg. soc. n. 736, tribunale di Nuoro,

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Francesco Co.S.M.I. - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ilbono (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 18 settembre 1978, rep. 19280, reg. soc. n. 391, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «Fratelli Deplano - Società cooperativa a r.l.», con sede in Lanusei (Nuoro), costituita per rogito Saba in data 17 marzo 1966, rep. 4935, reg. soc. n. 184, tribunale di Lanusei,

società cooperativa edilizia «C.E.E.P. a r.l. - Cooperativa edilizia economica popolare a r.l.», con sede in Loceri (Nuoro), costituita per rogito Cappellini in data 27 marzo 1986 rep. 28314, reg. soc. n. 673, tribunale di Lanusei;

società cooperativa di produzione e lavoro «S'Esempiu - Società cooperativa a r.l.», con sede in Loceri (Nuoro), costituita per rogito Bianchi in data 14 aprile 1976, rep. 12843, reg. soc. n. 321, tribunale di Lanusei;

società cooperativa mista «C.S.M. - Cooperativa servizi Macomer - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Macomer (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 22 gennaio 1985, rep. 47636, reg. soc. n. 2881, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «San Basilio - Società cooperativa a r.l.», con sede in Ollolai (Nuoro), costituita per rogito Mazza in data 18 settembre 1984, rep. 234, reg. soc. n. 1498, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa - Raole - S.r.l.», con sede in Orroli (Nuoro), costituita per rogito La Mendola in data 8 marzo 1975, rep. 1733, reg. soc. n. 7026, tribunale di Cagliari;

società cooperativa edilizia «S. Maria - Società cooperativa a r.l.», con sede in Orune (Nuoro), costituita per rogito Baldasserini in data 24 ottobre 1966, rep. 6687, reg. soc. n. 447, tribunale di Nuoro;

società cooperativa edilizia «L'Unica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Suni (Nuoro), costituita per rogito Fele in data 24 ottobre 1980, rep. 40382/6404, reg. soc. n. 2065, tribunale di Oristano;

società cooperativa di produzione e lavoro «Centro Barbagia - Società cooperativa a r.l.», con sede in Tonara (Nuoro), costituita per rogito Sau in data 3 febbraio 1981, rep. 54151, reg. soc. n. 2146, tribunale di Oristano.

93A2591

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 15 aprile 1993 è stato autorizzato l'acquisto, da parte dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, con sede in Roma, via Adolfo Ravà n. 124, per il prezzo di L. 190.000.000, dell'immobile rappresentato da un appartamento di tre vani ed accessori con accesso di uso esclusivo e terrazzo sito in Macerata, via Prezzolini s.n.c., come da contratto preliminare di vendita registrato a Macerata il 22 gennaio 1992 al n. 362.

93A2592

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana della Croce rossa, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 15 marzo 1993 l'associazione italiana della Croce rossa di Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno sito in Arona, via Generale Chinotto, del periziato valore di L. 42.900.000, disposta dal comune di Arona con atto a rogito dott.ssa Fabrizia Satta Flores, notaio in Arona, numero di repertorio 21356.

93A2593

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori, in Milano, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 23 marzo 1993 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è stato autorizzato a conseguire il legato, consistente nella somma di L. 13.528.785, disposto dalla sig.ra Renata Grassini con testamento olografo pubblicato per atto dott. Pasquale Lebano, notaio in Milano, numero di repertorio 136627.

93A2594

MINISTERO DEL TESORO

Concessione di abilitazione alla Desio e Brianza Factoring S.p.a. ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

Con decreto ministeriale 7 aprile 1993 è stata concessa l'abilitazione ad effettuare le operazioni di trasferimento di cui all'art. 1 della legge 5 luglio 1991, n. 197, alla Desio e Brianza Factoring S.p.a., corrente in Monza, esercente l'attività di factoring.

93A2586

Cambi giornalieri del 29 aprile 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 29 aprile 1993

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1470,20
ECU	1821,14
Marco tedesco	931,69
Franco francese	276,38
Lira sterlina	2314,09
Fiorino olandese	829,26
Franco belga	45,30
Peseta spagnola	12,728
Corona danese	242,13
Lira irlandese	2271,46
Dracma greca	6,863
Escudo portoghese	10,059
Dollaro canadese	1157,18
Yen giapponese	13,142
Franco svizzero	1028,98
Scellino austriaco	132,43
Corona norvegese	220,45
Corona svedese	202,98
Marco finlandese	271,43
Dollaro australiano	1049,72

93A2656

N. 77

Media dei titoli del 22 aprile 1993

Titolo					Media
Rendita 5% 1935					59,850
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)					103,675
»	10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97				96,800
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94					94,225
»	»	»	21- 4-1987/94		93,325
»	»	C.T.O.	12,50% 1- 6-1989/95		99,600
»	»	»	12,50% 19- 6-1989/95		99,500
»	»	»	12,50% 18- 7-1989/95		99,750
»	»	»	12,50% 16- 8-1989/95		99,450
»	»	»	12,50% 20- 9-1989/95		99,825
»	»	»	12,50% 19-10-1989/95		101,750
»	»	»	12,50% 20-11-1989/95		100,525
»	»	»	12,50% 18-12-1989/95		99,800
»	»	»	12,50% 17- 1-1990/96		99,650
»	»	»	12,50% 19- 2-1990/96		99,575
»	»	»	12,50% 16- 5-1990/96		99,825
»	»	»	12,50% 15- 6-1990/96		99,875
»	»	»	12,50% 19- 9-1990/96		100,050
»	»	»	12,50% 20-11-1990/96		100,200
»	»	»	10,25% 1-12-1988/96		97,925
»	»	»	12,50% 18- 1-1991/97		100,250
»	»	»	12,00% 17- 4-1991/97		100,425
»	»	»	12,00% 19- 6-1991/97		100
»	»	»	12,00% 20- 1-1992/98		99,800
»	»	»	12,00% 19- 5-1992/98		99,375
Certificati di credito del Tesoro			8,75% 18- 6-1987/93		99 —
»	»	»	8,75% 17- 7-1987/93		99,550
»	»	»	8,50% 19- 8-1987/93		101 —
»	»	»	8,50% 18- 9-1987/93		100,050
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94		100,575
»	»	»	13,95% 1- 1-1990/94 II		100,600
»	»	»	TR 2,5% 1983/93		102,150
»	»	»	Ind.	1- 5-1988/93	100,050
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,425
»	»	»	»	18- 6-1986/93	100,025
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,700
»	»	»	»	17- 7-1986/93	100,075
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100,725
»	»	»	»	19- 8-1986/93	100,225
Certificati di credito del Tesoro			Ind.	1- 9-1988/93	100,650
»	»	»	»	18- 9-1986/93	100,175
»	»	»	»	1-10-1988/93	100,250
»	»	»	»	20-10-1986/93	100,925
»	»	»	»	1-11-1988/93	100,300
»	»	»	»	18-11-1987/93	101,625
»	»	»	»	19-12-1986/93	102,450
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,625
»	»	»	»	1- 2-1989/94	100,500
»	»	»	»	1- 3-1989/94	100,675
»	»	»	»	15- 3-1989/94	100,525
»	»	»	»	1- 4-1989/94	100,425
»	»	»	»	1- 9-1989/94	100,075
»	»	»	»	1-10-1987/94	100,525
»	»	»	»	1-11-1989/94	99,800
»	»	»	»	1- 1-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 2-1985/95	101,200
»	»	»	»	1- 3-1985/95	99,650
»	»	»	»	1- 3-1990/95	99,700
»	»	»	»	1- 4-1985/95	98,350
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,775
»	»	»	»	1- 5-1990/95	99,300
»	»	»	»	1- 6-1985/95	97,925
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,325
»	»	»	»	1- 7-1990/95	99,800
»	»	»	»	1- 8-1985/95	98,325
»	»	»	»	1- 9-1985/95	98,200
»	»	»	»	1- 9-1990/95	99,750
»	»	»	»	1-10-1985/95	98,625
»	»	»	»	1-10-1990/95	99,675
»	»	»	»	1-11-1985/95	99,450
»	»	»	»	1-11-1990/95	99,400
»	»	»	»	1-12-1985/95	100,850
»	»	»	»	1-12-1990/95	99,725
»	»	»	»	1- 1-1986/96	100,050
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	100,750
»	»	»	»	1- 1-1991/96	99,850
»	»	»	»	1- 2-1986/96	100,175
»	»	»	»	1- 2-1991/96	99,625
»	»	»	»	1- 3-1986/96	99,725
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,700
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,100
»	»	»	»	1- 6-1986/96	97,025
»	»	»	»	1- 7-1986/96	97 —

Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1986/96 96,875
» » » » 1- 9-1986/96 97,150
» » » » 1-10-1986/96 97,850
» » » » 1-11-1986/96 99,200
» » » » 1-12-1986/96 100,750
» » » » 1- 1-1987/97 99,800
» » » » 1- 2-1987/97 99,400
» » » » 18- 2-1987/97 . . . 99,450
» » » » 1- 3-1987/97 . 98,425
» » » » 1- 4-1987/97 96,675
» » » » 1- 5-1987/97 96,425
» » » » 1- 6-1987/97 96,675
» » » » 1- 7-1987/97 96,300
» » » » 1- 8-1987/97 96,600
» » » » 1- 9-1987/97 97,900
» » » » 1- 3-1991/98 96,275
» » » » 1- 4-1991/98 96,875
» » » » 1- 5-1991/98 96,675
» » » » 1- 6-1991/98 96,950
» » » » 1- 7-1991/98 97,050
» » » » 1- 8-1991/98 96,975
» » » » 1- 9-1991/98 97,025
» » » » 1-10-1991/98 96,550
» » » » 1-11-1991/98 96,875
» » » » 1-12-1991/98 96,725
» » » » 1- 1-1992/99 96,800
» » » » 1- 2-1992/99 96,425
» » » » 1- 3-1992/99 96,575
» » » » 1- 4-1992/99 95,975
» » » » 1- 5-1992/99 95,975
» » » » 1- 6-1992/99 96,575
» » » » 1- 8-1992/99 96,450
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 7-1993 99,875
» » » 12,50% 1- 8-1993 99,925
» » » 12,50% 1- 9-1993 99,900
» » » 12,50% 1-10-1993 99,950
» » » 12,50% 1-11-1993 99,975
» » » 12,50% 1-11-1993 Q 99,925
» » » 12,50% 17-11-1993 100,100
» » » 12,50% 1-12-1993 99,900
» » » 12,50% 1- 1-1989/94 100,050
» » » 12,50% 1- 1-1990/94 99,900
» » » 12,50% 1- 2-1990/94 99,850
» » » 12,50% 1- 3-1990/94 99,925
» » » 12,50% 1- 5-1990/94 99,950
» » » 12,50% 1- 6-1990/94 99,950
» » » 12,50% 1- 7-1990/94 100
Buoni Tesoro Pol. 12,50% 1- 9-1990/94 . . . . 100 —
» » » 12,50% 1-11-1990/94 99,975
» » » 12,50% 1- 1-1991/96 99,925
» » » 12,50% 1- 3-1991/96 . . . . 100 —
» » » 12,00% 1- 6-1991/96 98,700
» » » 12,50% 1- 9-1991/96 98,625
» » » 12,00% 1-11-1991/96 98,525
» » » 12,00% 1- 1-1992/97 98,475
» » » 12,00% 1- 5-1992/97 98,300
» » » 12,50% 1- 6-1990/97 99,700
» » » 12,50% 16- 6-1990/97 99,650
» » » 12,50% 1-11-1990/97 99,650
» » » 12,50% 1- 1-1991/98 99,800
» » » 12,50% 19- 3-1991/98 99,775
» » » 12,00% 20- 6-1991/98 97,375
» » » 12,50% 18- 9-1991/98 97,700
» » » 12,00% 17- 1-1992/99 97,350
» » » 12,50% 1- 3-1991/2001 99,050
» » » 12,00% 1- 6-1991/2001 96,500
» » » 12,00% 1- 9-1991/2001 96,525
» » » 12,00% 1- 1-1992/2002 96,475
» » » 12,00% 1- 5-1992/2002 96,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 7-1985/93 9,00% . 98,625
» » » » 25- 7-1988/93 8,75% . 98,650
» » » » 28- 9-1988/93 8,75% . 97,750
» » » » 26-10-1988/93 8,65% . 97,975
» » » » 22-11-1985/93 8,75% . 101,925
» » » » 28-11-1988/93 8,50% . 98,750
» » » » 28-12-1988/93 8,75% 98,550
» » » » 21- 2-1986/94 8,75% . 99,350
» » » » 25- 3-1987/94 7,75% . 99,650
» » » » 19- 4-1989/94 9,90% . 103,200
» » » » 26- 5-1986/94 6,90% . 97,025
» » » » 26- 7-1989/94 9,65% . 99,975
» » » » 30- 8-1989/94 9,65% . 99,500
» » » » 26-10-1989/94 10,15% . 102,250
» » » » 22-11-1989/94 10,70% . 102,350
» » » » 24- 1-1990/95 11,15% . 106,500
» » » » 27- 3-1990/95 12,00% . 105,500
» » » » 24- 5-1989/95 9,90% . 102,050
» » » » 29- 5-1990/95 11,50% . 105,625
» » » » 26- 9-1990/95 11,90% . 104,500
» » » » 16- 7-1991/96 11,00% . 102,750
» » » » 22-11-1991/96 10,60% . 104,850
» » » » 23- 3-1992/97 10,20% . 105
» » » » 26- 5-1992/97 10,50% . 104,375

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M22043

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di ingegneria

chimica applicata,

economia ed estimo civile

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di economia e commercio

istituzioni di diritto privato

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia.

protesi dentaria (triennale 3°, 4° e 5° anno) (c l o),

patologia speciale odontostomatologica (c l o)

medicina legale

ISTITUTO UNIVERSITARIO NAVALE DI NAPOLI

Facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale

diritto amministrativo

economia e politica agraria,

politica economica e finanziaria,

tecnica industriale e commerciale

economia aziendale

statistica economica

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze economiche e sociali (sede di Benevento)

istituzioni di diritto privato

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di agraria

coltivazioni arboree

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

biologia molecolare

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

Facoltà di economia e commercio

statistica (biennale),

tecnica industriale e commerciale

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

93A2622

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, e dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

fisica generale II (sede Ravenna),

chimica delle sostanze naturali marine (sede Ravenna)

Facoltà di medicina veterinaria

tossicologia dei residui negli alimenti,

microbiologia ed immunologia veterinaria

Facoltà di farmacia

chimica organica I,

chimica degli alimenti,

patologia generale

Facoltà di lettere e filosofia

paleografia greca (sede Ravenna)

letteratura greca (sede Ravenna),

geografia storica nel mondo antico (sede Ravenna)

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di ingegneria

fisica

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

Facoltà di lettere e filosofia

metodologia della critica delle arti

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria

difesa degli alimenti dagli animali infestanti

disegno tecnico e materiali.

Facoltà scienze matematiche, fisiche e naturali

meccanica statistica

Facoltà di magistero.

lingua e letteratura tedesca.

lingua e letteratura italiana (triennale)

storia moderna

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di magistero

psicologia dinamica

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

Facoltà di agraria

estimo rurale e contabilità

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze economiche e sociali (con sede decentrata a Benevento)

geografia politica,

istituzioni di diritto privato

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di lettere e filosofia (sede di Vercelli)

storia della filosofia medievale;

filosofia morale;

filosofia della scienza;

lingua francese;

lingua spagnola;

storia della lingua italiana

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

zoologia;

etologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Alessandria):

matematiche complementari;

metodi matematici per la fisica;

calcolo delle probabilità e statistica;

fisica;

calcoli numerici e grafici;

laboratorio di fisica I;

mineralogia.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

diritto penale internazionale (sede di Gorizia).

Facoltà di medicina e chirurgia:

medicina subacquea ed iperbarica.

Scuola superiore di lingue moderne per interpreti e traduttori:

letteratura della lingua slovena.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di lettere e filosofia:

letteratura latina medievale;

filologia latina medievale e umanistica.

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA DI VITERBO

Facoltà di economia e commercio:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche.

POLITECNICO DI MILANO

Facoltà di ingegneria:

economia ed estimo civile.

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SANTISSIMA ASSUNTA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia medioevale;

estetica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

93A2623

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Sostituzione di un intervento inserito nel piano regionale di sviluppo 1985-87 della regione Basilicata

Il CIPE, nella seduta del 26 marzo 1993 ha deliberato quanto segue:

«L'intervento "Centro commerciale ed autoporto - Potenza", già inserito nel programma di sviluppo 1985-87 della regione Basilicata, al punto *B)* dell'allegato *B)* della delibera CIPE 2 maggio 1985, è sostituito con l'intervento "Collegamento meccanizzato tra rione Mancusi e via Mazzini - Potenza", fermo restando l'importo di lire 5 miliardi ed il comune di Potenza quale soggetto attuatore».

93A2595

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana S. Anna di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata.

Il Governatore della Banca d'Italia, con provvedimento del 15 aprile 1993, ha nominato il sig. avv. Filippo Tortorici commissario liquidatore e i signori prof. avv. Concetto Costa, prof. Marco Lacchini e dott. Giuseppe Sciortino componenti il comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana S. Anna di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nel comune di Sciara (Palermo), in liquidazione coatta amministrativa.

93A2596

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana S. Anna di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sciara, in liquidazione coatta amministrativa, a cedere le proprie attività e passività alla Banca del popolo, società cooperativa a responsabilità limitata, in Trapani.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 16 aprile 1993 la Cassa rurale ed artigiana S. Anna di Sciara, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Sciara (Palermo), in liquidazione coatta amministrativa, è stata autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca del popolo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Trapani, in conformità delle condizioni enunciate nelle deliberazioni assunte in data 16 aprile 1993 dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana S. Anna di Sciara e dalla Banca del popolo.

93A2597

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Nomina del commissario per la gestione straordinaria e dei componenti del comitato di sorveglianza per l'amministrazione della D'Eass S.p.a., in Palermo.

Con provvedimento 27 aprile 1993 il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP ha nominato l'avv. prof. Giuseppe Bavetta commissario straordianrio della D'Eass S.p.a., con sede in Palermo, ed i signori: avv. Diego Ziino, presidente; dott. Roberto Polizzi e avv. Giuseppe Fileccia, componenti del comitato di sorveglianza.

Il compenso per il commissario straordinario e per i componenti il comitato di sorveglianza e per il suo presidente verrà determianto con successivo provvedimento.

93A2651

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nel compartimento di Bari

Con delibera aziendale del 17 aprile 1993 n. 774 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Azienda delle case cantoniere del compartimento A.N.A.S. di Bari qui sotto indicate

S.S.	Km	Località	Comune	Foglio	Particella	Part. Cat.
16-*ter*	22 + 000	Forca Nuova	Serracapriola	24	231	19
			(Terreno)	24	223-230-265	
16-*ter*	33 + 852	Fortore	S. Paolo Civ. te	5	2	64
			(Terreno)	15	106-107-111	
89	5 + 094	Radicosa	San Severo	35	252	9952
89	14 + 500	S. Nazario	Apricena	24	107	2669 (22)
89	178 + 315	Santa Lucia	Manfredonia	45	1	2531
90	53 + 460	Orsaro	Orsara di P.	1	147 (45 Terreno)	
90	70 + 386	Pozzo D'Albero	Troia	29	7 (53-54) (Terreno)	
100	50 + 598	Belvedere	Mottola	14	84	1
			(Terreno)	14	84	1
			(Terreno)	14	88	7175
96	74 + 842	Sabini	Altamura	152	189/416 (6 Terreno)	
528	23 + 900	Umbra	Monte S. Angelo	5	46-47	5083
528	33 + 350	Riubra	Monte S. Angelo	63	17	42
544	15 + 600	Mezzanone	Manfredonia	131	21 (17 Terreno)	
605	23 + 700	Mondo Nuovo	Mesagne	111	120	
545	8 + 380		Cerignola	5	17	82 (1 Ter.)

93A2598

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. **345.000**
- semestrale	L. **188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. **63.000**
- semestrale	L. **44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. **193.000**
- semestrale	L. **105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. **664.000**
- semestrale	L. **366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. **2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. **120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. **1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. **78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. **7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. **1.500**
per ogni 96 pagine successive	L. **1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. **4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. **325.000**
Abbonamento semestrale	L. **198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. **1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189